Ministero della Salute

FNOVI
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI

LAV 40 ANNI

Procedure per l'esecuzione dei controlli nella **MOVIMENTAZIONE COMUNITARIA DI CANI E GATTI**

EDIZIONE AGGIORNATA 2017

Ministero della Salute

FNOVI
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI

LAV 40 ANNI

Procedure
per l'esecuzione dei controlli nella
MOVIMENTAZIONE COMUNITARIA DI CANI E GATTI

EDIZIONE AGGIORNATA 2017

Procedure
per l'esecuzione dei controlli nella
MOVIMENTAZIONE COMUNITARIA DI CANI E GATTI

INDICE

	Introduzione	pag. 5
CAPITOLO I	La partita legale e i controlli	pag. 6
CAPITOLO II	Requisiti per le movimentazioni comunitarie	pag. 12
Parte I	Sistema di identificazione degli animali	pag. 12
Parte II	Passaporto	pag. 14
Parte III	Vaccinazione antirabbica	pag. 20
Parte IV	Certificato sanitario	pag. 22
Parte V	Sistema TRACES	pag. 29
CAPITOLO III	Obblighi durante il trasporto di cani e gatti	pag. 31
CAPITOLO IV	Obblighi a destinazione	pag. 35
CAPITOLO V	Segnalazione e gestione di irregolarità	pag. 38
CAPITOLO VI	Requisiti delle importazioni e controlli ufficiali di cani e gatti in provenienza dai Paesi Terzi	pag. 41
CAPITOLO VII	Trasporto nazionale di cani e gatti	pag. 46
CAPITOLO VIII	Disciplina sanzionatoria del traffico illecito di animali da compagnia e dell'introduzione illecita	pag. 49
CAPITOLO IX	Illeciti penali correlati al reato di traffico illecito di animali da compagnia e dell'introduzione illecita	pag. 54
CAPITOLO X	Sanzioni	pag. 60
APPENDICE	UVAC/PIF e II.ZZ.SS.	pag. 82

INTRODUZIONE

Questa è l'edizione aggiornata del manuale redatto nel 2011 al fine di chiarire il complesso quadro normativo che regola le movimentazioni commerciali di cani e gatti tra paesi UE e la loro introduzione nel nostro Paese.

Lo scopo principale di questo manuale è fornire uno strumento di agevole consultazione anche per facilitare le attività di controllo da parte delle Autorità competenti (Veterinari ufficiali e Forze dell'Ordine) a contrasto della movimentazione illecita di cani e gatti.

La legge n. 201 del 4 dicembre 2010 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e norme di adeguamento interno, unica in Europa, individua fattispecie penali e amministrative e il relativo sistema sanzionatorio per la repressione delle movimentazioni illecite.

La condotta penalmente sanzionata è il reato di traffico illecito di animali da compagnia. Tale reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto introduca, trasporti, ceda o riceva nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale.
Le condotte sanzionate amministrativamente, seppur parzialmente analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito, prevedono sanzioni per ogni animale introdotto illegalmente anche in assenza della finalità commerciale.

La necessità di una nuova edizione è diretta conseguenza delle modifiche delle norme UE e nazionali che regolano queste movimentazioni.

La nuova edizione è arricchita con un capitolo dedicato ai requisiti delle importazioni e controlli ufficiali di cani e gatti in provenienza dai Paesi Terzi.

CAPITOLO I
LA PARTITA LEGALE

Le movimentazioni a carattere commerciale di animali d'affezione effettuate tra Stati membri UE richiedono:

1. **Il messaggio TRACES**
   L'Autorità Ufficiale dello Stato speditore deve notificare **il giorno stesso del rilascio del certificato sanitario** la spedizione della partita di animali tramite il sistema informatico TRACES alle Autorità sanitarie dello Stato destinatario, che per l'Italia sono il Servizio Veterinario ufficiale e l'UVAC competenti sul luogo di prima destinazione.
   Il certificato sanitario notificato attraverso il TRACES, secondo le suddette modalità, deve essere presente nella forma validata dall'Unità Veterinaria Locale del luogo di provenienza (UVL), ossia deve riportare su ogni singola pagina che lo compone la dicitura "ORIGINALE".

2. **Il certificato sanitario cumulativo**
   È il documento sanitario cartaceo, cumulativo, che accompagna tutta la partita e deve essere conforme al modello previsto dalla Direttiva 92/65/CEE, Allegato E, parte I, come modificato dalla decisione di implementazione della Commissione del 21 ottobre 2013 (2013/518/UE). Il certificato deve riportare le informazioni relative alla partita e l'attestazione che gli animali, al momento dell'esame, effettuato nel corso delle 48 ore precedenti la spedizione da un veterinario autorizzato dall'autorità competente, non presentavano sintomi di malattia ed erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.

3. **L'identificazione individuale** tramite microchip o tatuaggio.

4. **Il passaporto** conforme al modello di cui all'Allegato III, Parte 1, del Regolamento (UE) n. 577/2013.

5. **La vaccinazione antirabbica** effettuata secondo quanto prescritto dall'Allegato III del Regolamento (UE) n. 576/2013 e riportata nel passaporto.

6. **La documentazione commerciale** lettera di vettura internazionale (CMR).

CONTROLLI

La finalità dei controlli è la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di movimentazione nell'UE di cani e gatti.
I controlli possono essere eseguiti durante il trasporto oppure a destinazione da parte dei Servizi Veterinari ufficiali e delle Forze dell'Ordine di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La verifica dello stato di salute e di benessere degli animali deve essere effettuata da un medico veterinario del Servizio Veterinario ufficiale o da un medico veterinario libero professionista designato.
Per semplicità di trattazione sono descritti separatamente i controlli durante il trasporto, quelli a destinazione e quelli presso allevamenti e negozi.

A. CONTROLLI DURANTE IL TRASPORTO

Durante il trasporto devono essere presenti i seguenti documenti:

- autorizzazione del trasportatore (tipo 1, tipo 2)
- certificato di omologazione del mezzo per viaggi superiori alle 8 ore
- documento con indicazioni per la somministrazione di cibo e acqua (secondo la durata del viaggio)
- documento commerciale di trasporto (CMR)
- documento di trasporto che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1/2005

Ogni animale deve essere:

- identificato tramite microchip individuale o tatuaggio se **quest'ultimo è chiaramente leggibile e apposto prima del 3 luglio 2011**
- scortato dal passaporto individuale, nel quale, nelle apposite sezioni, devono essere riportati: il numero del microchip, l'attestazione della vaccinazione per la rabbia in corso di validità e della visita veterinaria eseguita nelle 48 ore precedenti la partenza

La partita deve essere:

- notificata nel sistema TRACES
- preavvisata dal primo destinatario registrato e convenzionato all'UVAC e al Servizio Veterinario ufficiale competenti per territorio
- scortata dal certificato sanitario cumulativo

Conducente e mezzo di trasporto:

- il conducente deve essere in possesso della patente di guida
- sul mezzo deve essere presente il libretto di circolazione
- il mezzo deve essere assicurato
- il mezzo di trasporto e/o i contenitori devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile dalla scritta "ANIMALI VIVI"

Per il trasporto di cani e gatti con origine di partenza e destinazione italiana si rimanda al capitolo VII.

B. CONTROLLI A DESTINAZIONE

I controlli a destinazione sono quelli eseguiti presso il luogo di arrivo della partita indicato nel certificato sanitario (casella I.13 della parte I).

Durante il controllo è necessario verificare:

- il certificato sanitario cartaceo cumulativo che deve obbligatoriamente accompagnare la partita
- l'identificazione degli animali
- il passaporto per ogni animale presente; il documento, tra gli altri dati, deve riportare: il numero del microchip o del tatuaggio, l'attestazione della vaccinazione per la rabbia e della visita veterinaria eseguita nelle 48 ore precedenti la partenza
- la documentazione riguardante la registrazione e la convenzione presso l'UVAC e il rispetto dei conseguenti obblighi
- l'autorizzazione alla detenzione di animali rilasciata dall'autorità competente
- il registro di carico-scarico (da conservare almeno 6 mesi)
- l'iscrizione alla Camera di Commercio
- i certificati sanitari delle partite introdotte (da conservare almeno 12 mesi)
- il documento commerciale di trasporto (CMR)
- l'idoneità della struttura e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente

C. CONTROLLI PRESSO ALLEVAMENTI E NEGOZI DIVERSI DAL LUOGO DI PRIMA DESTINAZIONE

Durante il controllo in un allevamento o presso un negozio è necessario verificare:

- l'idoneità della struttura e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente
- l'autorizzazione alla detenzione di animali rilasciata dall'autorità competente
- l'iscrizione alla Camera di Commercio
- l'identificazione degli animali
- il registro carico e scarico come previsto dall'Accordo Stato Regioni 6 febbraio 2003
- i passaporti degli animali presenti
- il documento commerciale (fattura)

Al momento del controllo verificare:

- **la corrispondenza tra il codice numerico del microchip inoculato all'animale con quello riportato sul passaporto. Nel caso di controllo durante il trasporto e a destinazione verificare la corrispondenza di detto codice anche con quello riportato sul certificato sanitario che accompagna la partita**
- **la data della vaccinazione antirabbica che deve essere sempre posteriore a quella di inoculazione del microchip**

È importante ricordare che sul territorio nazionale non è ammessa la vendita e la cessione di cani e di gatti nati in Italia di età inferiore a due mesi e non identificati come previsto dall'Accordo Stato - Regioni 24 gennaio 2013

GESTIONE ANIMALI

Identificare sempre sul territorio:

- struttura dove operare accertamenti più approfonditi (utile in caso di fermo su strada)
- struttura per accoglienza animali sequestrati
- struttura veterinaria dove ricoverare gli animali per cure urgenti

- laboratorio analisi cliniche, esami necroscopici - es. Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio

SOGGETTI COINVOLTI

- Servizio Veterinario ufficiale e UVAC competenti per territorio
- Forze dell'Ordine
- Ausiliari di polizia giudiziaria (nominati ai sensi dell'art. 348 c. p. p.)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il Regolamento (CE) n. 998/2003, in particolare l'articolo 6

Regolamento (UE) n. 577/2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione degli elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE, e successive modifiche, con particolare riferimento alla decisione di implementazione della Commissione (2013/518/EU) e alla Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013

Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97

Decreto Legislativo n. 28/1993, e successive modifiche "Attuazione delle Direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari"

Decreto Legislativo n. 633/1996, e successive modifiche "Attuazione della Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE"

Accordo 6 febbraio 2003 Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy

Accordo Stato - Regioni 24 gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione

CAPITOLO II
REQUISITI PER LE MOVIMENTAZIONI COMUNITARIE

Parte I
SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

I cani e i gatti movimentati all'interno dell'Unione Europea devono essere provvisti di microchip oppure di un tatuaggio chiaramente leggibile applicato prima del 3 luglio 2011, il cui codice alfanumerico corrisponda a quello indicato nel passaporto.

Il microchip deve essere conforme alla norma ISO 11784 e deve essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785.
In caso di microchip non conformi alla norma ISO, è necessario che gli animali identificati viaggino accompagnati da idoneo strumento di lettura del dispositivo.

Il numero di microchip o di tatuaggio deve essere riportato sul passaporto nella Sezione III punto 1 insieme alla data e alla regione anatomica di inoculazione. Solo in questo modo il passaporto risulta attribuito a un determinato animale.

I codici numerici dei microchip e quelli alfanumerici del tatuaggio di ciascun animale devono essere indicati nel certificato sanitario o riportati come allegato. L'Allegato deve comunque recare il timbro del medico veterinario che ha emesso il certificato e deve costituire un documento unico e indivisibile con il certificato stesso.

In Italia:

- **dal 1° gennaio 2005 l'unico sistema di identificazione consentito è il microchip, pertanto per i cani nati e registrati in Italia il tatuaggio è valido solo se applicato prima della suddetta data**
- **i produttori e i distributori di microchip devono essere autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute e devono garantire la loro tracciabilità**
- **la serie numerica complessiva compresa tra il numero iniziale 380260000000000 e il numero finale 380269999999999 è riservata agli animali d'affezione identificati e iscritti nell'anagrafe nazionale**
- **l'inoculazione del microchip è un atto medico veterinario e può essere effettuato solo da medici veterinari. Nessun altro soggetto è autorizzato né all'acquisto né all'inoculazione del microchip**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il Regolamento (CE) n. 998/2003

Regolamento (UE) n. 577/2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE

Norme ISO 11784 e 11785

Decreto Legislativo n. 633/1996, e successive modifiche "Attuazione della Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE"

Accordo 6 febbraio 2003 Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy

Accordo Stato - Regioni 24 gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione

Parte II
PASSAPORTO

Per le movimentazioni a carattere commerciale e non, di cani e gatti nel territorio UE, il Regolamento (UE) n. 576/2013 prevede la presenza obbligatoria del passaporto individuale (documento di identificazione dell'animale da compagnia) rilasciato da un medico veterinario autorizzato.

Il passaporto deve essere conforme al modello di cui all'Allegato III, Parte 1 del Regolamento (UE) n. 577/2013.

A. FORMATO DEL PASSAPORTO

1. Le dimensioni del passaporto devono essere: 100 × 152 mm

B. COPERTINA DEL PASSAPORTO

1. Prima di copertina:
   i. colore: blu (PANTONE Reflex Blue) con stelle gialle (PANTONE Yellow) nel quarto superiore, conformemente alle caratteristiche dell'emblema europeo
   ii. i termini «Unione europea» e il nome dello Stato membro di rilascio devono essere stampati con gli stessi caratteri
   iii. deve recare in basso, impresso a stampa, il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un numero unico
2. Seconda e terza di copertina: colore bianco
3. Quarta di copertina: colore: blu (PANTONE Reflex Blue)

C. ORDINE DELLE SEZIONI E NUMERAZIONE DELLE PAGINE DEL PASSAPORTO

1. L'ordine delle sezioni (in numeri romani) deve essere strettamente rispettato
2. Le pagine del passaporto devono essere numerate in basso nel seguente formato: «x» di «n», dove «x» è la pagina corrente e «n» è il numero totale delle pagine
3. Ogni pagina deve recare, impresso a stampa, il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un numero unico
4. Il numero delle pagine, le dimensioni e la forma delle caselle del passaporto sono indicativi

D. LINGUE

1. Il testo stampato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese

MISURE ANTICONTRAFFAZIONE

A. La Sezione III del passaporto "Marcatura dell'animale" deve essere ricoperta da una pellicola adesiva in plastica trasparente

B. Se per riportare un'informazione su una delle pagine del passaporto si utilizza un autoadesivo, per esempio la fustella corrispondente alla vaccinazione antirabbica, questo dovrà essere ricoperto con una pellicola trasparente

I. DATI DEL PROPRIETARIO

1. Nome: _____
   Cognome: _____
   Indirizzo: _____
   _____
   Codice Postale: _____
   Città: _____
   Paese: _____
   Numero di telefono*: _____
   Firma:

2. Nome: _____
   Cognome: _____
   Indirizzo: _____
   _____
   Codice Postale: _____
   Città: _____
   Paese: _____
   Numero di telefono*: _____
   Firma:

* facoltativo

Codice ISO del paese + numero

II. DESCRIZIONE DELL'ANIMALE

FOTO DELL'ANIMALE
(facoltativa)

1. Nome*: _____
2. Specie: _____
3. Razza*: _____
4. Sesso: _____
5. Data di nascita*: _____
6. Colore: _____
7. Eventuali tratti o caratteristiche visibili o distintivi: _____

_____

* secondo quanto dichiarato dal proprietario

Codice ISO del paese + numero

III. MARCATURA DELL'ANIMALE

1. Codice alfanumerico del trasponditore

   _____

2. Data dell'applicazione o della lettura* del trasponditore

   _____

3. Ubicazione del trasponditore

   _____

4. Codice alfanumerico del tatuaggio

   _____

5. Data dell'applicazione / della lettura del tatuaggio

   _____/_____

6. Ubicazione del tatuaggio

   _____

Occorre verificare la marcatura dell'animale prima di inserire altri dati nel presente passaporto

* cancellare la dicitura non pertinente

Codice ISO del paese + numero

IV. RILASCIO DEL PASSAPORTO

Nome del veterinario autorizzato:

_____

Indirizzo: _____

_____

Codice Postale: _____

Città: _____

Paese: _____

Numero di telefono: _____

Indirizzo e-mail: _____

Data di rilascio: _____

TIMBRO E FIRMA

Codice ISO del paese + numero

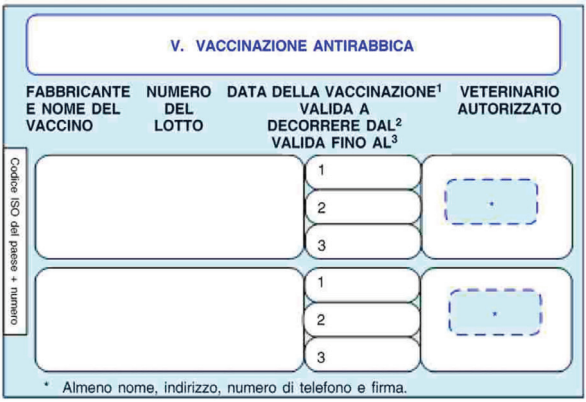

V. VACCINAZIONE ANTIRABBICA

FABBRICANTE E NOME DEL VACCINO	NUMERO DEL LOTTO	DATA DELLA VACCINAZIONE[1] VALIDA A DECORRERE DAL[2] VALIDA FINO AL[3]	VETERINARIO AUTORIZZATO
Codice ISO del paese + numero		1 2 3	*
		1 2 3	*

* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.

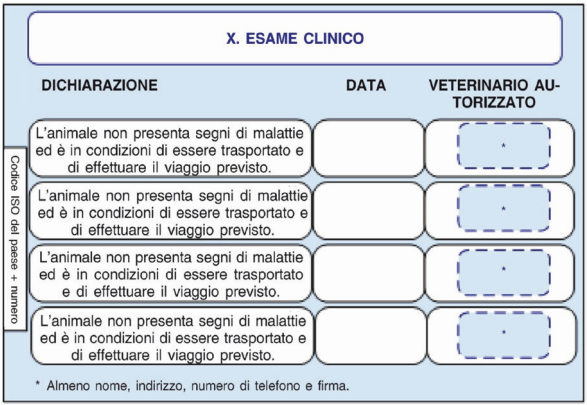

X. ESAME CLINICO

DICHIARAZIONE	DATA	VETERINARIO AUTORIZZATO
Codice ISO del paese + numero L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.		*
L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.		*
L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.		*
L'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto.		*

* Almeno nome, indirizzo, numero di telefono e firma.

I campi del passaporto devono essere compilati in maniera indelebile. Il documento non deve contenere cancellature o sbianchettature. Le vaccinazioni diverse dall'antirabbica sono facoltative

REQUISITI PER LA VALIDITÀ DEL PASSAPORTO

Tutti i campi sotto elencati devono essere compilati

Sezione I PROPRIETARIO
Deve riportare i dati del proprietario **e la sua firma**

Sezione II DESCRIZIONE DELL'ANIMALE
Deve riportare il segnalamento del cane o del gatto: nome, specie, razza, sesso, data di nascita, colore ed eventuali segni particolari

Sezione III MARCATURA DELL'ANIMALE
Deve riportare il numero di microchip, la data dell'applicazione o della lettura e la regione anatomica di inoculazione o il numero del tatuaggio e la data in cui è stato effettuato o quella della lettura.

Sezione IV RILASCIO DEL PASSAPORTO
Deve riportare il nome, l'indirizzo, il codice postale, la città, il Paese, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, il timbro, la firma del veterinario autorizzato che ha rilasciato il passaporto e la data del rilascio.

Sezione V VACCINAZIONE ANTIRABBICA

Sezione X ESAME CLINICO

Quando l'animale è accompagnato dal certificato sanitario per gli scambi UE, questa sezione deve riportare la dichiarazione del veterinario autorizzato che l'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto

Per i passaporti rilasciati nei Paesi Terzi elencati nell'Allegato II, Parte 1 del Regolamento (UE) n. 577/2013, le caratteristiche sono elencate nell'Allegato III, Parte 3 del Regolamento (UE) n. 577/2013

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il Regolamento (CE) n. 998/2003

Regolamento (UE) n. 577/2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva 92/65/CEE del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE

Decreto Legislativo n. 633/1996, e successive modifiche "Attuazione della Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE"

Parte III
VACCINAZIONE ANTIRABBICA

I cani e i gatti introdotti in Italia devono essere stati sottoposti a vaccinazione preventiva contro la rabbia.

La **vaccinazione antirabbica è valida** qualora soddisfi le seguenti **condizioni**:

- il **vaccino** è **autorizzato** all'immissione in commercio ai sensi della normativa vigente
- il vaccino è inoculato da un **veterinario autorizzato**
- l'**animale** ha almeno **dodici settimane di età** nel momento in cui il vaccino è stato inoculato
- la **data di inoculazione** è indicata da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale nella sezione corrispondente del passaporto
- la **data di vaccinazione** non è antecedente alla data di impianto del microchip o alla data di **lettura** del microchip indicata nella sezione corrispondente del passaporto
- siano **trascorsi almeno ventuno giorni** dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione conformemente alla specifica tecnica dell' autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino antirabbico nello Stato in cui è inoculato
- il **periodo di validità** della vaccinazione, come prescritto nella specifica tecnica della autorizzazione all'immissione in commercio, sia stato indicato dal veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale nella sezione corrispondente del passaporto

Se la vaccinazione di richiamo è stata effettuata oltre il periodo di validità della precedente deve essere considerata una vaccinazione primaria.

Nel sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals /index_en.htm è possibile verificare le posizioni di ciascun Paese dell'Unione europea in merito alla deroga, non autorizzata dall'Italia, per l'introduzione di cuccioli di età inferiore alle 12 settimane e non vaccinati per la rabbia o che, seppur vaccinati, non abbiano concluso il protocollo della prima vaccinazione.
Tali posizioni concernono sia le provenienze dai Paesi membri, anche ai fini commerciali, che quelle dai Paesi Terzi elencati nel Regolamento (UE) n. 577/2013 ma per questi ultimi la deroga può essere concessa soltanto per gli animali a seguito dei proprietari o persona autorizzata e senza finalità commerciali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, e che abroga il Regolamento (CE) n. 998/2013 , in particolare gli articoli 6 e 7 e l'Allegato III dello stesso

Regolamento (UE) n. 577/2013 in relazione al modello di passaporto comunitario (Allegato III, Parte 1)

Decreto Legislativo n. 633/1996, e successive modifiche "Attuazione della Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE"

Parte IV
CERTIFICATO SANITARIO

Il certificato sanitario, di cui all'Allegato E, parte 1 della Direttiva 92/65/CEE, è il documento rilasciato dal veterinario ufficiale che attesta la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per lo scambio UE.
Tali requisiti comprendono: **l'identificazione degli animali**, **la vaccinazione antirabbica degli stessi in corso di validità**, **l'esecuzione di un esame clinico** degli animali nelle **48 ore** precedenti la spedizione che garantisca l'idoneità al trasporto e l'assenza di sintomi di malattia.

Il certificato sanitario deve sempre essere in originale e unico per tutta la partita della stessa specie, deve scortarla per tutta la durata del viaggio fino al luogo di prima destinazione dove dovrà essere conservato per un anno ed esibito su richiesta delle autorità competenti preposte ai controlli.

Il certificato sanitario, nella forma armonizzata TRACES definita dal Regolamento (CE) n. 599/2004, deve scortare la partita fino al primo luogo di destinazione ed è composto da:

Parte I «Informazioni relative alla partita», in cui sono contenute le informazioni relative agli animali trasportati

Parte II «Certificazioni sanitarie», in cui sono riportati i requisiti stabiliti dalla normativa specifica relativa a ciascuna specie

Il timbro e la firma del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture riportate nel certificato.

Il certificato è **valido 10 giorni** a decorrere dalla data della firma del veterinario ufficiale e deve essere:

- un documento **unico** e **indivisibile**
- redatto nelle **lingue ufficiali** dello Stato speditore e dello Stato di destinazione
- **compilato** in ogni sua parte
- **datato**, **firmato** e **timbrato** dal veterinario ufficiale
- rilasciato a seguito della **verifica** dei **requisiti** e dell'esecuzione della **visita clinica** degli animali effettuata nelle **48 ore** precedenti la partenza e attestata nella sezione **X del passaporto che scorta gli animali**

Sul certificato sanitario devono essere indicati tutti i numeri dei microchip/ tatuaggi e dei passaporti di tutti gli animali della partita.
L'elenco dei microchip e dei passaporti può anche essere riportato come Allegato al certificato sanitario a condizione che rechi il timbro del veterinario che ha emesso il certificato con il quale deve costituire un documento unico e indivisibile.

Durante il controllo è necessario prestare particolare attenzione ai seguenti campi:

Parte I **(Informazioni relative alla partita):**

Casella I.1 **Speditore**: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che spedisce la partita

Casella I.2 **Numero di riferimento del certificato**: numero unico attribuito dal sistema TRACES

Casella I.5 **Destinatario**: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica responsabile della ricezione della partita nel Paese di destinazione

Casella I.10 **Paese di destinazione**: nome del Paese in cui sono destinati gli animali

Casella I.13 **Luogo di destinazione**: luogo dove gli animali sono diretti e verranno definitivamente scaricati

Casella I.15 **Data e ora della partenza**

Casella I.16 **Mezzo di trasporto**: tipo e dati completi del mezzo di trasporto

Casella I.25 **Animali certificati per**: tipologia degli animali, es. da compagnia, reddito ecc.

Casella I.31 **Identificazione della merce**: specie, sistema di identificazione, numero di identificazione, numero del passaporto, sesso, età, quantità

Parte II (Certificazione)

Riporta le dichiarazioni del veterinario ufficiale che certifica:

II. 1 **Idoneità** al trasporto conformemente al Regolamento (CE) n. 1/2005 e rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 4 della Direttiva 92/65/CEE

II. 2 **Cani e/o gatti**

- **a) visita veterinaria** effettuata nelle 48 ore precedenti la spedizione dalla quale risulta che gli animali non presentavano sintomi di malattia
- **b) identificazione** conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 576/2013
- **c) attestazione che gli animali avevano almeno 12 settimane** al momento della vaccinazione antirabbica e che sono trascorsi almeno 21 giorni dall'esecuzione del protocollo vaccinale
- **d) sono scortati dal passaporto** rilasciato conformemente al Regolamento (UE) n. 576/2013 e al Regolamento (UE) n. 577/2013

Il certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data della firma del veterinario ufficiale.

Durante il trasporto, o a destinazione, è necessario effettuare un controllo documentale, un controllo di identità, ossia la verifica della corrispondenza dei dati riportati sul certificato sanitario con la relativa partita, e la visita clinica degli animali per attestarne lo stato di salute e di benessere.
Si deve quindi verificare: il numero di animali, i codici identificativi, l'orario di partenza, la durata del viaggio, il luogo di destinazione, ecc.

Le informazioni del certificato sanitario devono corrispondere a quelle riportate negli altri documenti di accompagnamento della partita (passaporti degli animali, autorizzazione del trasportatore,documentazione commerciale, ecc.) e a quelle contenute nella comunicazione del sistema TRACES nella forma validata dall'Unità Veterinaria Locale (UVL) del luogo di spedizione della partita.

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/intra-union-trade/index_en.htm

UNIONE EUROPEA **Certificato per gli scambi intra UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.2. Numero di riferimento del certificato

I.2.a. Numero di riferimento locale

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.6. Numero di certificati originali annessi

Numero di documenti di accompagnamento

I.7.

I.8. Paese di origine Codice ISO

I.9. Regione di origine Codice

I.10. Paese di destinazione Codice ISO

I.11. Regione di destinazione Codice

I.12. Luogo di origine
Azienda ☐
Nome Numero di riconoscimento/registro
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di destinazione
Azienda ☐ Stabilimento ☐ Organismo riconosciuto ☐
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.14. Luogo di carico
Codice postale

I.15. Data e ora della partenza

I.16. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐
Automezzo ☐ Altro ☐
Identificazione

I.17. Trasportatore
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.18. Descrizione del prodotto

I.19. Codice del prodotto (codice NC)

I.20. Quantità

I.21.

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/del contenitore

I.24.

I.25. Prodotto certificato per:
Allevamento ☐ Produzione ☐ Riproduzione artificiale ☐ Macellazione ☐ Animali da compagnia ☐ Organismo omologato ☐

I.26. Transito in un paese terzo ☐
Paese terzo Codice ISO
Punto di uscita Codice
Punto di entrata Numero del PIF

I.27. Transito negli Stati membri ☐
Stato membro Codice ISO
Stato membro Codice ISO
Stato membro Codice ISO

I.28. Esportazione ☐
Paese terzo Codice ISO
Punto di uscita Codice

I.29. Tempo previsto per il trasporto

I.30. Ruolino di marcia
Sì ☐ No ☐

I.31. Identificazione del prodotto

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Numero del passaporto	Sesso	Età	Quantità

UNIONE EUROPEA **92/65 EI Animali provenienti da aziende (ungulati, volatili (2), lagomorfi, cani, gatti e furetti)**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale (1)/veterinario responsabile dell'azienda di origine e autorizzato dall'autorità competente (1) certifica che:

II.1. gli animali descritti nella casella I.31 sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio e al momento dell'ispezione erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.

(1) [II.2. i ruminanti (1)/*suidi* (1) diversi da quelli contemplati dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (1) o dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio (1)

a) appartengono alla specie .....;

b) al momento dell'esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono suscettibili;

c) provengono da un allevamento/da un'azienda ufficialmente indenne da tubercolosi (1)/ufficialmente indenne da brucellosi (1) o indenne da brucellosi (1) non soggetto/a a restrizioni relative alla peste suina o da un'azienda in cui sono stati sottoposti, con esito negativo, ai test previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) (1)/al test previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera d) (1), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.]

(1) (2) *o* [II.2. i volatili diversi da quelli contemplati dalla direttiva 2009/158/CE del Consiglio

a) al momento dell'esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono suscettibili;

b) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio;

c) sono conformi alla decisione 2007/598/CE della Commissione e sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria il ..... (*data*) con il vaccino ..... (*nome*) e provengono da un'azienda in cui la vaccinazione contro l'influenza aviaria è stata effettuata negli ultimi 12 mesi.]

(1) *o* [II.2. i lagomorfi

a) al momento dell'esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono suscettibili;

b) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.]

(1) *o* [II.2. i cani

a) al momento dell'esame, realizzato nel corso delle 48 ore precedenti la spedizione da un veterinario autorizzato dall'autorità competente, non presentavano sintomi di malattie;

b) sono marcati conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(1) [c) avevano almeno 12 settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente;

(1) *o* [c) hanno meno di 12 settimane e non sono stati vaccinati contro la rabbia, o hanno tra 12 e 16 settimane e sono stati vaccinati contro la rabbia, ma non sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e

i) lo Stato membro di destinazione ha informato la popolazione, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che il movimento di tali animali nel suo territorio è autorizzato; gli animali sono accompagnati:

(1) [ii) da una dichiarazione del proprietario (3), annessa al presente certificato, attestante che dalla nascita fino al momento della spedizione gli animali non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia];

(1) *o* [ii) dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il passaporto della madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio];

UNIONE EUROPEA **92/65 EI Animali provenienti da aziende (ungulati, volatili (2), lagomorfi, cani, gatti e furetti)**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

d) sono muniti di un passaporto rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione;

(1) *e* e) a motivo della loro destinazione prevista, indicata nella casella I.10 o nella casella I.11 laddove si applichi la regionalizzazione, non sono stati sottoposti a trattamento contro l'Echinococcus multilocularis, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione];

(1) *o* [II.2. i gatti (1)/i furetti (1)

a) al momento dell'esame, realizzato nel corso delle 48 ore precedenti la spedizione da un veterinario autorizzato dall'autorità competente, non presentavano sintomi di malattie;

b) sono marcati conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(1) [c) avevano almeno 12 settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente;

(1) *o* [c) hanno meno di 12 settimane e non sono stati vaccinati contro la rabbia, o hanno tra 12 e 16 settimane e sono stati vaccinati contro la rabbia, ma non sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e

i) lo Stato membro di destinazione ha informato la popolazione, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che il movimento di tali animali nel suo territorio è autorizzato; gli animali sono accompagnati:

(1) [ii) da una dichiarazione del proprietario (3), annessa al presente certificato, attestante che dalla nascita fino al momento della spedizione gli animali non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia];

(1) *o* [ii) dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il passaporto della madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio];

d) sono muniti di un passaporto rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione.]

(1) *o* [II.2. i cani (1)/i gatti (1)/i furetti (1) sono destinati a un organismo, istituto o centro descritto nella casella I.13 e riconosciuto conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e

a) al momento dell'esame, realizzato nel corso delle 48 ore precedenti la spedizione da un veterinario autorizzato dall'autorità competente, non presentavano sintomi di malattie;

b) sono marcati conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) sono muniti di un passaporto rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione.]

II.3. Le garanzie supplementari relative alle malattie elencate all'allegato B (4) della direttiva 92/65/CEE del Consiglio sono le seguenti (1):

Malattia	Decisione
Malattia	Decisione
Malattia	Decisione

Note:

Parte I:

Casella I.6.: Numero di documenti di accompagnamento: CITES, se del caso.

Casella I.19.: utilizzare il codice NC appropriato: 01 06 19, 01 06 31, 01 06 32, 01 06 39.

Casella I.31.: *Sistema di identificazione*: ove possibile, occorre procedere all'identificazione individuale, ma nel caso di animali piccoli si può ricorrere all'identificazione per partita. Nel caso di cani, gatti e furetti, scegliere l'opzione passaporto.

Numero d'identificazione: nel caso di cani, gatti e furetti, indicare il codice alfanumerico del tatuaggio o del trasponditore.

Numero del passaporto: nel caso di cani, gatti e furetti, indicare il codice alfanumerico unico del passaporto.

UNIONE EUROPEA **92/65 EI** **Animali provenienti da aziende (ungulati, volatili [2], lagomorfi, cani, gatti e furetti)**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Parte II:

([1]) Cancellare la dicitura non pertinente.

([2]) Le prescrizioni di certificazione si applicano unicamente ai volatili vaccinati contro l'influenza aviaria nell'ambito di un piano di vaccinazione preventiva approvato a norma della decisione 2007/598/CE della Commissione.

([3]) La dichiarazione di cui al punto II.2, da allegare al certificato, deve essere redatta conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione.

([4]) Su domanda di uno Stato membro che beneficia di garanzie supplementari ai sensi della normativa dell'Unione europea.

Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data della firma del veterinario ufficiale o del veterinario responsabile dell'azienda di origine e autorizzato dall'autorità competente.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Unità veterinaria locale: UVL:

Data: Firma:

Timbro:»

RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE

Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale

Decisione 2004/292/CE relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE

Decreto Legislativo n. 28/1993, e successive modifiche "Attuazione delle Direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari

Decreto Legislativo n. 633/1996, e successive modifiche "Attuazione della Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE"

MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI CANI E GATTI IN NUMERO COMPLESSIVO SUPERIORE A CINQUE

Il Regolamento (UE) n. 576/2013 consente la movimentazione a seguito del proprietario o di persona autorizzata di un numero massimo di cinque cani e gatti scortati dai relativi passaporti.

Quando il numero complessivo è superiore a cinque devono essere applicate le prescrizioni sanitarie e veterinarie degli scambi commerciali nell'ambito della UE.

Tuttavia se sono rispettate le condizioni fissate dal paragrafo 2 dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 576/2013, anche se il numero di animali movimentati è superiore a cinque, non è prescritto che debbano essere scortati dalla certificazione sanitaria di cui all'Allegato E, parte 1, della Direttiva 92/65/CEE e quindi non occorre che sia utilizzato il TRACES.

Le condizioni fissate dal paragrafo 2 dell'articolo 5 sono le seguenti:

1) il movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia avviene ai fini della partecipazione a **competizioni**, **mostre o eventi sportivi** oppure per allenamenti finalizzati a tali eventi
2) il proprietario o la persona autorizzata presenta all'autorità competente una **prova scritta** del fatto che gli animali da compagnia movimentati sono **iscritti** a un evento di cui al precedente punto o sono **registrati** presso un'associazione che organizza tali eventi
3) gli animali da compagnia hanno più di sei mesi di età

L'articolo 3 paragrafo 1 lettera a) del Regolamento (UE) n. 576/2013 definisce il MOVIMENTO A CARATTERE NON COMMERCIALE: qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un animale da compagnia

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il Regolamento (CE) n. 998/2003, in particolare l'articolo 5

Parte V
SISTEMA TRACES
TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM

TRACES è un sistema informatico online multilingue della Commissione europea per la gestione dei requisiti sanitari negli scambi intra-UE e nell'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni, alimenti, mangimi e piante.
TRACES facilita lo scambio di informazioni tra tutte le parti commerciali coinvolte e le autorità di controllo e accelera le procedure amministrative.
Ai sensi della decisione della Commissione 2004/292/CE del 30 maggio 2004, articolo 3, paragrafo 2, lettera a) nel messaggio informatico TRACES devono essere riportati:

- i **dati** della partita (parte I)
- la **certificazione** sanitaria (parte II)
- gli **esiti dei controlli** effettuati dall'autorità competente durante il movimento degli animali o presso il luogo di prima destinazione (parte III)

Il messaggio è trasmesso il giorno stesso dell'emissione del certificato sanitario da parte dell'Unità Veterinaria Locale (UVL) del Paese membro speditore all'autorità sanitaria del Paese ricevente (Servizio Veterinario ufficiale).

I messaggi sono visibili dall'Autorità veterinaria di origine della partita (Stato membro speditore) che provvede all'inserimento e dall'Autorità veterinaria di destino (per l'Italia Servizio Veterinario ufficiale, UVAC territorialmente competenti e Ministero della Salute).

Durante un controllo è importante verificare la presenza del certificato cartaceo e, tramite il Servizio Veterinaio ufficiale, gli UVAC competenti per territorio o il Ministero della Salute, il messaggio TRACES (validato da parte della UVL del Paese membro che spedisce la partita di animali)

Per approfondimenti sul sistema TRACES:
http://ec.europa.eu/food/animals/traces/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Af84009

RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 90/425/CE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, e successive modifiche

Decisione 2003/623/CE relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES

Decisione 2004/292/CE relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE

Regolamento (CE) n. 599/2004 concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale

Decreto Legislativo n. 28/1993, e successive modifiche "Attuazione delle Direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari

CAPITOLO III

OBBLIGHI DURANTE IL TRASPORTO DI CANI E GATTI

OBBLIGHI DURANTE IL TRASPORTO DI CANI E GATTI previsti dal Regolamento (CE) n. 1/2005 "*sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate*"

Il trasporto di cani e gatti, via terra, aerea e marittima effettuato in relazione a un'attività economica rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 nel quale rientra anche il trasporto di cani e gatti **quando effettuato da trasportatori registrati** finalizzato al turismo venatorio e/o alla partecipazione a gare, mostre ecc.
Le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 non si applicano agli animali trasportati direttamente verso o in provenienza da strutture veterinarie.

A) CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili (art. 3 comma 1).

B) OBBLIGHI PER IL TRASPORTATORE DI CANI E GATTI

Il trasportatore deve:

- designare una persona fisica responsabile del trasporto e assicurare che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la sua responsabilità possano essere ottenute in qualsiasi momento (art. 5)
- assicurare i bisogni dell'animale durante il viaggio (art. 3)
- disporre di un piano di gestione delle emergenze per i lunghi viaggi (art. 11)
- ridurre al minimo la durata del viaggio (art. 3) e prevenire o minimizzare i ritardi durante il trasporto con una buona pianificazione (art. 22)

C) IDONEITÀ DI CANI E GATTI AL VIAGGIO

È vietato:

- trasportare cani e gatti che non sono in grado di deambulare autonomamente e senza sofferenza, con ferite aperte gravi, con prolassi, femmine in stato di gravidanza oltre il 90% del periodo normale di gestazione o che hanno partorito durante la settimana precedente, neonati con cordone ombelicale non cicatrizzato (Allegato I - capo I - punto 2)
- somministrare sedativi a meno che ciò non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto controllo veterinario (Allegato I - capo I - punto 5)

L'idoneità per animali che presentano malattie o ferite lievi, nei casi dubbi, deve essere certificata da un medico veterinario (Allegato I - capo I - punto 3 a).

D) CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO E POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI

L'Allegato I - capo II definisce le caratteristiche del mezzo di trasporto e il posizionamento dei contenitori che devono essere tali da:

- permettere di proteggere gli animali da temperature estreme e variazioni climatiche avverse, evitare la fuga o la caduta degli animali e resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti
- assicurare la qualità e la quantità dell'aria
- garantire l'accesso in modo da consentire l'ispezione e la cura degli animali
- presentare una superficie antisdrucciolo
- fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto

I contenitori devono essere sempre tenuti con la parte superiore in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni e i sobbalzi. Devono essere fissati in modo da evitare che si spostino durante il trasporto e che l'urina e le feci cadano sugli animali posti a livello inferiore.

E) SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E ACQUA

Cani e gatti devono essere nutriti a intervalli non superiori a 24 ore e abbeverati a intervalli non superiori a 8 ore. Devono essere disponibili istruzioni scritte e chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua (Allegato I capitolo V). L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione (Allegato I capo III, punto 2.7).

F) DOCUMENTAZIONE E REQUISITI NECESSARI DURANTE IL TRASPORTO

1. **Autorizzazione del trasportatore** come prevista dagli articoli 10 e 11: è rilasciata dall'autorità competente del paese di residenza su modello comunitario. Ha validità non superiore a 5 anni ed è redatta nella lingua dello stato di rilascio e tradotta in inglese
   - **TIPO 1** viaggi fino a 8 ore o fino a un massimo complessivo di 12 ore se il trasporto avviene totalmente in ambito nazionale
   - **TIPO 2** per lunghi viaggi (superiori alle 8 ore, esclusi i trasporti in ambito nazionale effettuati all'interno delle 12 ore)
2. **Certificato di omologazione** per i lunghi viaggi: è rilasciato dall'autorità competente, redatto nella lingua dello stato membro di rilascio e tradotto in inglese. Ha validità non superiore a 5 anni
3. **Contrassegno** con la scritta "ANIMALI VIVI" posto all'esterno del veicolo o, qualora gli animali siano trasportati in contenitori, questi devono essere contrassegnati singolarmente per indicarne la presenza
4. **Indicazioni scritte** sulla somministrazione di cibo e acqua
5. **Certificato sanitario**
6. **Passaporto** per ogni animale della partita
7. **Lettera di vettura internazionale**: Convention des Marcandises (CMR)
8. **Documento di trasporto** che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4

I cuccioli non hanno completato la maturazione del sistema immunitario e dei meccanismi di termoregolazione: stress anche lievi determinano un grande consumo di energie che può provocare una condizione di ipoglicemia, frequente ed aggravata in caso di parassitosi intestinali, vomito, diarrea, paura, freddo

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97

Decreto Legislativo 151/2007 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

Accordo Stato - Regioni 20 marzo 2008 concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi"

CAPITOLO IV
OBBLIGHI A DESTINAZIONE

Il primo destinatario di partite di cani e gatti deve essere **registrato** e **convenzionato** presso l'UVAC competente per territorio, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28/93 e secondo le procedure del D.M. 20 novembre 2000, e deve rispettare il **fermo di 48** ore degli animali introdotti prima di un successivo movimento tra operatori economici ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 (art. 2 comma 2 lettere *s* e *i*).

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Il primo destinatario deve:

a. prenotificare nelle 24 ore precedenti per iscritto, **anche per via informatica/telematica nell'ambito del sistema SINTESIS**, l'arrivo di ogni partita al Servizio Veterinario ufficiale e all'UVAC territorialmente competenti
b. comunicare ogni variazione dei dati identificativi e l'eventuale cessazione di attività
c. verificare all'arrivo degli animali la presenza e la corrispondenza tra i certificati o documenti di accompagnamento e la partita (verifica d'identità) e, in caso di eventuale discordanza, è obbligato a:
    - segnalare la difformità al Servizio Veterinario ufficiale e all'UVAC territorialmente competenti
    - **non procedere** al frazionamento e alla commercializzazione dell'intera partita introdotta
d. procedere alla commercializzazione degli animali introdotti solo dopo aver verificato presso l'UVAC competente che detti animali non debbano essere sottoposti a controllo nel caso in cui il loro arrivo non sia stato segnalato nelle 24 ore precedenti
e. rispettare qualunque disposizione impartita a tutela della salute pubblica o della sanità animale

OBBLIGHI DI CONVENZIONE

Il primo destinatario deve:

a) provvedere all'isolamento dell'intera partita di animali qualora siano presenti soggetti che manifestano sintomi di malattie denunciabili ai sensi delle vigenti disposizioni e chiedere l'immediato intervento del Servizio Veterinario ufficiale territorialmente competente

b) verificare la presenza dei microchip e la loro corrispondenza con la certificazione e con la documentazione di accompagnamento

c) verificare le modalità con le quali si è realizzato il trasporto sotto il profilo del benessere animale, assicurando, quando necessario, immediate cure agli animali e comunicare al Servizio Veterinario ufficiale e all'UVAC il mancato rispetto delle prescrizioni relative al benessere animale

Il primo destinatario deve sempre disporre dei seguenti documenti:

- **certificati sanitari delle partite introdotte**: il certificato è consegnato dal conducente del mezzo di trasporto al primo destinatario all'atto di consegna degli animali
- **registro di carico-scarico**: devono essere registrate le informazioni relative ai singoli animali
- **passaporti degli animali presenti**: il passaporto deve sempre seguire il cane o il gatto per il quale è stato rilasciato
- **documento commerciale di trasporto (CMR)**: una copia è consegnata al primo destinatario
- **autorizzazione** alla detenzione di animali
- **iscrizione alla Camera di Commercio**: l'iscrizione deve riportare la stessa denominazione per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla detenzione di animali

SISTEMA SINTESIS

L'Italia si avvale dal 1998 del Sistema Informativo Veterinario Integrato nazionale SINTESIS (SIstema INTEgrato per gli Scambi, le Importazioni e le Strutture), per la raccolta delle informazioni riguardanti la tracciabilità degli animali e dei prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi comunitari, nonché per la raccolta dei dati relativi alle importazioni di quei prodotti per i quali è prevista una regolamentazione nazionale.

Utenti del Sistema sono il Ministero della Salute, con i suoi uffici periferici PIF e UVAC, e altri soggetti istituzionali, quali gli Assessorati regionali alla sanità e i Servizi Veterinari.

SINTESIS SI RIVOLGE ANCHE ALLE IMPRESE, CON FUNZIONALITÀ E CON SPECIFICHE SOLUZIONI CHE PERMETTONO LORO DI COMUNICARE PER VIA TELEMATICA LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTITE IN ARRIVO.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo n. 633/1996, e successive modifiche "Attuazione della Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE"

Decreto Legislativo n. 28/1993, e successive modifiche "Attuazione delle Direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari"

Decreto Legislativo n. 27/1993 "Attuazione della Direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica"

Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1993 Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità

Decreto del Ministero della Sanità del 20 novembre 2000: registrazioni e convenzioni con gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari ai fini dei controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali e prodotti di origine animale

DPR 320/54, Regolamento di polizia veterinaria

Accordo 6 febbraio 2003 Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy

Capitolo V
SEGNALAZIONE E GESTIONE DI IRREGOLARITA'

Le violazioni alle norme relative all'introduzione di cani e gatti nel territorio italiano devono essere sempre segnalate ai PIF, agli UVAC e agli uffici competenti del Ministero della Salute che attiveranno specifiche procedure.

PROCEDURE UVAC
(UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI)

Se gli animali sono di origine comunitaria l'irregolarità deve essere segnalata all'UVAC competente per territorio che a sua volta la segnala all'Autorità competente dello Stato di origine per attivare le opportune verifiche.
Per irregolarità riguardanti animali introdotti in scambio commerciale la normativa comunitaria prevede, contestualmente alla comunicazione dell'irregolarità, la possibilità di attivare una specifica procedura di regolarizzazione.

La procedura di regolarizzazione per gli animali è attivata dal Servizio Veterinario ufficiale conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 90/425/CEE recepito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 28/93.

La regolarizzazione è prevista esclusivamente per certificati sanitari o documenti incompleti o irregolari

PROCEDURE PIF
(POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI)

Per tutti gli animali introdotti dai Paesi Terzi in Italia, sia a scopo commerciale che a seguito del passeggero (proprietario o persona autorizzata), sono previste specifiche procedure di controllo (capitolo VI) e di comunicazione di irregolarità. Tali procedure sono codificate anche sulle Linee guida PIF consultabili sul portale del Ministero della Salute dove sono dettagliatamente delineati sia i controlli all'importazione per le partite commerciali sia i controlli e la gestione delle eventuali irregolarità per gli animali introdotti a seguito del passeggero.

I controlli relativi alle introduzioni da Paesi Terzi a carattere non commerciale di cani e gatti fino a cinque soggetti a seguito del proprietario o persona autorizzata sono di competenza degli Uffici doganali ai sensi del Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e Finanze del 20/4/2005.

UVAC - RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 92/65/CEE, e successive modifiche, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE, recepita con il Decreto legislativo 633/96

Decreto Legislativo n. 27/1993 attuazione della Direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica"

Decreto Legislativo n. 28/1993 attuazione delle Direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari"

Decreto Legislativo n. 633/1996, e successive modifiche "Attuazione della Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE

Decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1993 Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità

Decreto del Ministero della Sanità del 20 novembre 2000: registrazioni e convenzioni con gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari ai fini dei controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali e prodotti di origine animale

PIF - RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 92/65/CEE, e successive modifiche, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE

Decisione 2013/519/UE che stabilisce l'elenco dei territori e dei Paesi Terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni

Regolamento (UE) n. 577/2013, e successive modifiche, in particolare l'Allegato IV (modello di certificato sanitario per le introduzioni dai Paesi terzi di cani, gatti e furetti a seguito del proprietario o responsabile e senza finalità commerciali)

Decreto legislativo n. 93/ 1993 in attuazione delle Direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE

Decreto Legislativo n. 633/1996, e successive modifiche "Attuazione della Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE

Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e Finanze 20/4/2005 Organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti da Paesi Terzi, introdotti a seguito dei viaggiatori e senza finalità commerciali in applicazione al Regolamento (CE) 998/2003

CAPITOLO VI

Requisiti delle importazioni e controlli ufficiali di cani e gatti in provenienza da Paesi Terzi

A) IMPORTAZIONI COMMERCIALI DI CANI E DI GATTI

I cani e i gatti devono **provenire esclusivamente** dai Paesi Terzi elencati negli allegati della Decisione 2004/211/CE, del Regolamento (CE) n. 206/2010 e del Regolamento (UE) n. 577/2013.

Gli animali **devono** essere **identificati** (con microchip o con tatuaggio chiaramente leggibile e apposto prima del 3 luglio 2011) e **vaccinati** per la rabbia secondo le indicazioni e le prescrizioni dell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 576/2013.
In caso di prima vaccinazione devono essere trascorsi almeno 21 giorni dall'esecuzione della stessa prima della spedizione dell'animale.
La prima vaccinazione per la rabbia può essere effettuata soltanto a partire dalle 12 settimane di età.
Inoltre la partita deve sempre essere scortata dal **certificato sanitario** cumulativo conforme all'Allegato della Decisione 519/2013/UE.

Le **garanzie sanitarie per le importazioni commerciali** sono fissate dalla Direttiva 92/65/CEE e dalla Decisione 519/2013/UE, mentre i relativi controlli sono prescritti dalla Direttiva 91/496/CEE e dalla Decisione 97/794/CEE.

Se i cani e i gatti provengono da un Paese Terzo non incluso nell'elenco del Regolamento (UE) n. 577/2013, oltre ai requisiti sopra descritti, deve essere stata effettuata, con esito favorevole, **la titolazione degli anticorpi** per la rabbia secondo le modalità dell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 576/2013.
Il prelievo di sangue deve essere effettuato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e il movimento dell'animale è possibile, solo in caso di esito favorevole, trascorsi almeno tre mesi dal prelievo.

I controlli documentali, di identità, clinici e, se del caso di laboratorio, sono eseguiti dai veterinari ufficiali del PIF.

A seguito degli esiti favorevoli, **il PIF rilascia il documento di autorizzazione all'importazione**, previsto dal Regolamento (CE) n. 282/2004, e successive modifiche, sia cartaceo che attraverso il sistema TRACES notificato al Servizio Veterinario ufficiale competente sul luogo di prima destinazione degli animali.

B) MOVIMENTAZIONI DI CANI E GATTI A SEGUITO DEL PROPRIETARIO O DELLA PERSONA AUTORIZZATA, SENZA FINALITÀ COMMERCIALI E COMUNQUE NON DESTINATI AL CAMBIO DI PROPRIETÀ

Le verifiche (controlli documentali e di identità) relative alle movimentazioni dei cani e dei gatti a seguito del proprietario o della persona autorizzata, **senza finalità commerciale** e comunque **non destinati al cambio di proprietà**, sono effettuate, quando **il numero degli stessi non è superiore a 5**, dagli Uffici della Dogana presso i punti di ingresso dei viaggiatori.
Gli animali devono essere accompagnati dal certificato sanitario conforme all'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 577/2013, e successive modifiche.

Per le **reintroduzioni** da un Paese Terzo gli animali possono invece essere scortati dal passaporto comunitario rilasciato prima del movimento verso i Paesi Terzi che attesti i requisiti previsti, ivi compresa la titolazione anticorpale per la rabbia, ove prescritta.

Il regolamento (UE) n. 576/2013 consente la movimentazione a seguito del proprietario o di persona autorizzata di un numero massimo complessivo di cinque animali.
Quando il numero è superiore a cinque devono essere applicate le prescrizioni sanitarie e veterinarie delle importazioni commerciali nell'UE da Paesi Terzi.

Tuttavia, **se sono rispettate le condizioni fissate dal paragrafo 2 dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 576/2013** (vedi pag. 32), anche se il numero complessivo di cani e gatti movimentati è superiore a cinque, gli animali non devono essere sottoposti ai controlli presso il PIF e non devono essere scortati dalla certificazione sanitaria relativa alle importazioni a carattere commerciale di cui all'Allegato della Decisione 519/2013/UE.

I cani e i gatti a seguito del proprietario o della persona autorizzata movimentati senza finalità commerciali e comunque **non destinati al cambio di proprietà**, possono essere introdotti nell'UE da tutti i Paesi Terzi.

Occorre tuttavia specificare che, ai sensi e in applicazione del Regolamento (UE) n. 576/2013:

a) **se gli animali provengono da un Paese Terzo incluso** negli elenchi di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 577/2013, e successive modifiche, devono essere identificati (con microchip o con tatuaggio chiaramente leggibile e apposto prima del 3 luglio 2011) nonché vaccinati per la rabbia secondo le indicazioni e le prescrizioni dell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 576/2013. In caso di prima vaccinazione devono essere trascorsi almeno **21 giorni** prima di poter movimentare l'animale.
   La prima vaccinazione per la rabbia può essere effettuata soltanto a partire dalle **12 settimane** di età.
b) **se gli animali provengono da un Paese Terzo non incluso** nei suddetti elenchi, oltre ai requisiti sopra descritti, deve essere stata effettuata, con esito favorevole, la **titolazione** degli anticorpi per la rabbia secondo le modalità dell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 576/2013. Il **prelievo** di sangue deve essere effettuato almeno **30 giorni dopo la vaccinazione** e il movimento dell'animale è possibile, in caso di esito favorevole, trascorsi almeno **tre mesi dal prelievo**. In caso di richiamo vaccinale secondo gli intervalli previsti dalla casa produttrice del vaccino autorizzato non è necessario effettuare nuovamente la titolazione degli anticorpi.

Il termine di tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un soggetto il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato favorevole prima che l'animale abbia lasciato il territorio dell'Unione europea verso il Paese Terzo.

La titolazione anticorpale deve essere effettuata da un laboratorio presente nell'elenco ufficiale della UE:
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm

Siti web di riferimento della Commissione UE:
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-eu-imports/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non- eu/index_en.htm

RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 92/65/CEE del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE

Regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il Regolamento (CE) n. 998/2003

Regolamento (UE) n. 577/2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità

Decisione 97/794/CE recante modalità d'applicazione della Direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi

Decisione 2013/519/UE che stabilisce l'elenco dei territori e dei Paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni

Direttiva 91/496/CEE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le Direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE

Decreto Legislativo n. 93/1993 "Attuazione delle Direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi"

Decreto Legislativo n. 633/1996, e successive modifiche "Attuazione della Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE"

CAPITOLO VII

IL TRASPORTO NAZIONALE DI CANI E GATTI

Per **trasporto nazionale** si intende un trasporto con origine e destinazione sul territorio italiano.

I **cani** devono sempre essere identificati con microchip o tatuaggio apposto in data precedente al 1 gennaio 2005.

I **gatti** devono essere identificati tramite microchip quando movimentati al fine di essere ceduti a qualsiasi titolo in base all'art. 1 lettera e) dell'Accordo Stato - Regioni 24 gennaio 2013 e relativi recepimenti regionali.

In base alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 - G.U. n. 118 del 21/5/2008, i trasportatori di cani e gatti che effettuano un **trasporto a fini commerciali** devono sempre mettere a disposizione delle autorità di controllo i seguenti **documenti**:

TRASPORTI INFERIORI ALLE 12 ORE IN CONTO TERZI

oppure

TRASPORTI IN CONTO PROPRIO SE SUPERIORI AI 65 KM FINO A 12 ORE:

- **AUTORIZZAZIONE a svolgere l'attività di trasportatore**: MODELLO TIPO 1 (All. III, Capo I, Regolamento 1/2005)
- **DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO** che specifichi:
  a) origine e proprietà degli animali;
  b) luogo di partenza
  c) data e **ora** di partenza
  d) luogo di destinazione
  e) **durata prevista del viaggio**

TRASPORTI DI DISTANZE INFERIORI A KM 65 NELL'ESPLETAMENTO DI UN TRASPORTO IN RELAZIONE A UNA ATTIVITÀ ECONOMICA

oppure

TRASPORTI DI DISTANZE INFERIORI A KM 50 EFFETTUATI DA ALLEVATORI

con propri mezzi, dei propri animali, per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda

- **DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO** che specifichi:
  a) origine e proprietà degli animali
  b) luogo di partenza
  c) data e **ora** di partenza
  d) luogo di destinazione
  e) **durata prevista del viaggio**

TRASPORTO SUPERIORE ALLE 12 ORE - lunghi viaggi

- **AUTORIZZAZIONE** a svolgere l'attività di trasportatore: **MODELLO TIPO 2** (All. III, Capo IV, Regolamento 1/2005)
- **CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE** del veicolo (Modello All. III, Capo IV, Regolamento 1/2005)
- **DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO** che specifichi:
  a) origine e proprietà degli animali
  b) luogo di partenza
  c) data e **ora** di partenza
  d) luogo di destinazione
  e) **durata prevista del viaggio** (art. 4, punto 1)

PARTITA

La partita deve essere scortata da:

- Documento di trasporto previsto dall'art. 4 comma 1 del Regolamento (CE) n. 1/2005
- Documento con indicazioni per la somministrazione di cibo e acqua (viaggi superiori alle 8 ore). L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo la possibilità di contaminazione
- Documento commerciale di trasporto (DDT)

VEICOLO

Il mezzo deve essere contrassegnato in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi tramite scritta "ANIMALI VIVI" o qualora trasportati in contenitori questi devono essere contrassegnati singolarmente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97

Decreto Legislativo n. 151/2007 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

Accordo Stato - Regioni 20 marzo 2008 concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi"

Accordo Stato - Regioni 24 gennaio 2013 Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione

Capitolo VIII
DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA E DELL'INTRODUZIONE ILLECITA

Legge 4 novembre 2010, n. 201 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.*
La nuova disciplina sanzionatoria codifica violazioni sia di natura penale che amministrativa.

VIOLAZIONI PENALI

REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA (articolo 4)

Il reato punisce chiunque al fine di procurare a sé o a altri un profitto:

- **reiteratamente o tramite attività organizzate, introduca** nel territorio nazionale, cani e gatti **privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, del passaporto individuale** (comma 1)
- **trasporti, ceda o riceva a qualunque titolo** cani e gatti introdotti nel territorio nazionale **privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove previsto, del passaporto individuale** (comma 2)

Condizione generale per l'applicazione del reato: fine di conseguire per sé o per altri un profitto.

Condotte sanzionate: introduzione, trasporto, cessione o ricezione
Sanzione: reclusione da 3 mesi a un anno e multa da 3.000 a 15.000 euro
Aggravante: la pena è aumentata se gli animali introdotti in violazione del comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria (comma 3)

Nel caso di **condanna** o di **patteggiamento** è sempre ordinata la **confisca** dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato ed è disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento. In caso di **recidiva** è disposta l'**interdizione** dall'esercizio delle suddette attività (comma 4)

Gli **animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca** sono **affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute** emanato ai sensi dell'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano richiesta (comma 5)

A seguito di **provvedimento definitivo di confisca** gli animali sono **assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati** (comma 6).

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni devono essere versate sul conto corrente n. IT 96X 01000 03245 348 0 20 2574 07, intestato alla Tesoreria Centrale e sono destinate alle associazioni o agli enti che hanno avuto l'affido degli animali oggetto di sequestro o di confisca, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (art. 4 comma 7)

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

INTRODUZIONE, TRASPORTO E CESSIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA
(articolo 5)

Condotte sanzionate: **introduzione**, **trasporto** e **cessione** di cani e gatti nel territorio nazionale, sprovvisti di sistema di identificazione e/o in violazione delle norme vigenti (sprovvisti ad esempio di documentazione sanitaria, passaporto ove richiesto, vaccinazione antirabbica).

Sono previste sanzioni amministrative **per ogni animale introdotto**.

Sanzioni: salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa:

- **da 100 a 1000 euro per ogni cane o gatto introdotto** nel territorio nazionale **privo di sistemi di identificazione individuale** (comma 1)

- **da 500 a 1000 euro per ogni cane o gatto introdotto** nel territorio nazionale **in violazione delle norme vigenti**

  La sanzione non si applica però nel caso in cui le **violazioni siano regolarizzate** ai sensi dell'art. 13, comma 7 del Decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 secondo cui, e a determinate condizioni previste dallo stesso decreto, "*in caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione*" (comma 2)

- **da 500 a 1000 euro per ogni cane o gatto a chiunque trasporti o ceda, a qualunque titolo** cani o gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema per l'identificazione individuale o in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente (comma 3)

La procedura di regolarizzazione per gli animali può essere attivata conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 90/425/CEE così come recepito dal Decreto Legislativo 28/93 all'articolo 13

Aggravante
Si applica una sanzione più elevata - da 1000 a 2000 euro per ogni animale introdotto - se i cani o i gatti hanno un'età accertata inferiore alle dodici settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria (comma 4)

Irrogazione delle sanzioni amministrative: spetta a Ministero della Salute (tramite gli UVAC e i PIF), Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano negli ambiti delle rispettive competenze.

In caso di accertamento dell'illecito amministrativo, è inoltre ipotizzabile il **sequestro dei cuccioli**, in base al combinato disposto dall'art. 13, Legge n. 689 del 1981 per cui è possibile per l'organo accertatore (…) *procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria"* e dall'art. 20 *"È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento*".
È evidente che gli animali trasportati *contra legem* costituiscono beni la cui detenzione e uso rappresenta violazione amministrativa: ne consegue che è necessaria la confisca amministrativa.

Gli **animali** sono **ricoverati**, a **spese del responsabile della violazione**, in idoneo luogo che garantisca loro la tutela della salute e del benessere.

La fattispecie di introduzione illecita sanziona sia i movimenti a carattere commerciale che quelli a carattere non commerciale.
In caso di singola condotta di traffico, integrante illecito amministrativo, può comunque essere contestata la violazione dell' art. 727 c.p. o dell'art. 544 *ter* c.p. I comma, se ipotizzabile una detenzione in condizioni incompatibili o il maltrattamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 4 novembre 2010, n.201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale

CAPITOLO IX

ILLECITI PENALI CORRELATI AL REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA E ALL'INTRODUZIONE ILLECITA

Premesso che spetta soltanto all'Autorità giudiziaria competente l'accertamento e il giudizio sui reati integrati, è compito degli organi accertatori (p.g. operante) acquisire tutte le fonti di prova e gli indizi da sottoporre all'Autorità giudiziaria al fine di consentire il giudizio completo sulle varie ipotesi delittuose integrate.
In caso di introduzioni illecite di cani e gatti nel nostro Paese sono frequentemente ipotizzabili anche **reati "satelliti**", di cui è importante riconoscere gli elementi chiave da sottoporre all'Autorità giudiziaria con la notizia di reato.

CONCORSO DI PERSONE

In primis, qualora più soggetti siano dediti all'attività di traffico o introduzione illeciti, durante un trasporto o in negozio, potrà applicarsi l'art. 110 c.p. '*Pena per coloro che concorrono nel reato*' che stabilisce che "*Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.*"
È infatti punibile in base all'art. 110 c.p. anche colui che supporta a qualunque titolo l'attività criminosa, nonostante non compia materialmente il reato, come ad esempio colui che assiste e aiuta nel trasporto illecito.

Anche se il reato di traffico illecito verrà accertato in fase di tentativo sarà ipotizzabile il concorso tra più persone (art. 110 c.p. e art. 56 c.p.).

Nell'ipotesi in cui più soggetti si accordino tra loro per non adempiere ai propri obblighi giuridici, ad esempio in materia di controlli sanitari sugli animali, sarà ipotizzabile un concorso di più persone nel reato omissivo, mentre colui che deliberatamente non impedisce e denuncia il reato, avendone l'obbligo giuridico, integra ipotesi di concorso con condotta omissiva in reato commissivo.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Qualora siano individuate almeno tre persone legate da un vincolo associativo tendenzialmente stabile, destinato a durare oltre il singolo reato commesso, con l'esistenza di una minima struttura organizzativa e l'obiettivo di commettere una serie indeterminata di delitti è ipotizzabile questo reato che prevede la punizione "*per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori" (art. 416 c.p.).*

REATO A CARATTERE TRASNAZIONALE

Reato punito con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. (art. 3 Legge n. 146/2006 Definizione di reato transnazionale).

RICETTAZIONE

Nel caso in cui taluno acquisti, riceva od occulti animali privi della necessaria documentazione e la cui introduzione comporti reato può integrarsi il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. punito "*con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329"*. Il reato è a condotta vincolata e può realizzarsi nel caso di specie attraverso l'acquisto, la ricezione o l'intromissione dei cuccioli di provenienza illecita, o attraverso l'intromissione (intermediazione) per farli acquistare da terzi.
Particolare attenzione in fase di indagini dovrà quindi essere posta ai destinatari intermedi e finali degli animali introdotti illecitamente per verificare che non sia integrato tale reato, ovverosia se l'acquirente o il destinatario finale siano consapevoli, anche nella forma dubitativa (dolo eventuale) della provenienza illecita.

UCCISIONE DI ANIMALI

Se durante un trasporto o a destinazione vengono rinvenuti animali morti, a causa delle condizioni precarie di salute o del trasporto (es. mancanza di cure, cibo o acqua), è ipotizzabile il reato di uccisione art. 544 - *bis* c.p. che è punito con "*la reclusione da quattro mesi a due anni*".

Se l'animale non muore grazie alle tempestive cure del medico veterinario al momento dei controlli è comunque ipotizzabile il reato di tentativo di uccisione di animale (artt. 56 e 544 - *bis* c.p.).

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Qualora durante il trasporto o a destinazione venga accertato, al di là delle violazioni integranti il reato di traffico illecito, il maltrattamento degli animali, loro lesioni (fisiche e psicofisiche) e danni alla salute, è ipotizzabile il maltrattamento ex art. 544 - *ter* c.p. sanzionato con "*la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*".

In caso di morte a seguito del maltrattamento è prevista l'applicazione dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 544 - *ter* c.p.
Trattandosi di reato di evento, è applicabile il tentativo ex art. 56 c.p., anche in questo caso la condotta può essere sia attiva che omissiva (es. mancanza di cure, cibo o acqua).

DETENZIONE IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI

È molto frequente, durante gli accertamenti, l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 727 c.p. "*Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.*"
Con questa contravvenzione, che è punibile sia a titolo di dolo che di colpa, si

sanziona colui che detiene animali in condizioni incompatibili, ed è facilmente ipotizzabile in condizioni di trasporto di animali in violazione di legge, qualora sussista ad esempio sovraffollamento e/o condizioni igieniche precarie, nonché spazi angusti e bui adibiti al trasporto. Il reato in esame è ipotizzabile in concorso con il più grave reato di maltrattamento di cui all'art. 544 - *ter* c.p.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Qualora sia venduto un animale con certificati falsi per quanto riguarda origine e provenienza (es. cane venduto come italiano e invece proveniente da altro paese) è ipotizzabile anche il reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p. punito "*con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.".*

È ipotizzabile anche il tentativo di frode (art 56 c.p.), dal momento che per gli animali posti in vendita, sono state fornite false informazioni su origine e provenienza.

TRUFFA

Qualora l'operatore, mediante la frode e l'inganno, carpisca il consenso della vittima inducendola in errore nell'acquisto di un animale di cui siano descritte qualità o dati insussistenti si può integrare il reato di truffa punito "*con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549"* (art. 640 c.p.).

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

Qualora un soggetto attui condotte delle quali è esclusivamente competente il medico veterinario, compie il reato di esercizio abusivo di professione ex art. 348 c.p. per cui "*Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.".*

OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO

Qualora un pubblico ufficiale, ad esempio un organo di polizia giudiziaria addetto ai controlli o un medico veterinario addetto ai controlli sanitari, non compia le necessarie attività accertative o ometta ad esempio di segnalare eventuali attività illecite può integrare il reato di omissione, di cui all'art. 328 c.p. per cui "*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.*".

OBBLIGO DI REFERTO

Nel caso in cui un medico veterinario, durante un controllo, referti una condotta da cui provenga un reato, ad esempio di maltrattamento, ha l'obbligo di segnalarlo all'Autorità giudiziaria altrimenti incorrerà nella violazione dell'art. 365 c.p. per cui "*Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, ometta o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361 è punito con la multa fino a lire un milione".*

È tenuto al referto ogni esercente una professione sanitaria principale (tra cui il medico veterinario) quando abbia effettuato una prestazione personale quale l'assistenza, attività diagnostico-terapeutica o certificatoria. Il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente. Nel caso in cui un medico veterinario attesti da un punto di vista tecnico e mediante referto un grave stato di salute di un animale trasportato, ha l'obbligo di trasmettere il referto alla Procura della Repubblica competente.

FALSITÀ IDEOLOGICA

L'atto falso, ad esempio un verbale amministrativo o un atto pubblico destinato a provare determinate circostanze è scritto e sottoscritto da un pubblico ufficiale al fine di attestare la veridicità di circostanze e fatti caduti sotto la sua percezione. Qualora l'atto pubblico contenga notizie false è ipotizzabile il reato di cui all'art. 479 c.p. per cui "*Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.*". Il reato si perfeziona nel momento in cui è redatto e sottoscritto l'atto falso.

È ipotizzabile il concorso con il reato di truffa, anche se la falsificazione costituisce artifizio posto in essere per commettere la truffa.

FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Qualora il certificato non attesti il risultato di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente ma riproduca attestazioni già documentate, es. falsa attestazione di avvenute vaccinazioni, e comunque qualora la falsità abbia a oggetto certificazioni o autorizzazioni amministrative si incorre nel reato di cui all'art. 480 c.p. per cui "*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.".*

CAPITOLO X
SANZIONI

SANZIONI PENALI Legge 4 dicembre 2010 n. 201

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	COMPETENZA	SEQUESTRO CONFISCA
Introdurre reiteratamente o tramite attività organizzata cani e gatti privi di: - sistema di identificazione individuale - certificazioni sanitarie - passaporto individuale (ove previsto)	Art. 4 comma 1	Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da €3.000 a €15.000	Autorità giudiziaria	Si. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato
Trasportare, cedere o ricevere cani e gatti introdotti nel territorio nazionale privi di: - sistema di identificazione individuale - certificazioni sanitarie - passaporto individuale (ove previsto)	Art. 4 comma 2	Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da €3.000 a €15.000	Autorità giudiziaria	Idem

Aggravante: la pena aumentata se gli animali di cui al comma 1 sono di età accertata inferiore alle 12 settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria

ILLECITI PENALI CORRELATI

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	COMPETENZA	SEQUESTRO CONFISCA
Uccisione di animali	Art. 544-*bis* c.p.	Reclusione da 4 mesi a due anni	Autorità giudiziaria	Il sequestro degli animali morti può essere probatorio
Maltrattamento di animali (cagionare una lesione ad un animale, sottoporlo a sevizie, o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche)	Art. 544-*ter* comma 1 c.p.	Reclusione da 3 a 18 mesi o multa da €5.000 a €30.000	Autorità giudiziaria	È ipotizzabile sia il sequestro preventivo a scopo cautelare che il sequestro probatorio. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate o sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla loro salute	Art. 544-*ter* comma 2 c.p.	Reclusione da 3 a 18 mesi o multa da €5.000 a €30.000	Autorità giudiziaria	Idem
Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze	Art. 727 comma 2 c.p.	Arresto fino a un anno o ammenda da €1.000 a €10.000	Autorità giudiziaria	Idem

ILLECITI PENALI CORRELATI

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	COMPETENZA	SEQUESTRO CONFISCA
Esercitare abusivamente la professione di medico veterinario	Art. 348 c.p.	Reclusione fino a 6 mesi o multa da €103 a €516	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro probatorio della strumentazione impiegata per commettere l'illecito
Acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto	Art. 648 c.p.	Reclusione da due a otto anni e multa da €516 a €10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a €516, se il fatto è di particolare tenuità	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro probatorio e preventivo delle cose provenienti da delitto
Tre o più persone associate allo scopo di commettere più delitti	Art. 416 c.p.	Reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è 10 o più	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro probatorio e preventivo delle attrezzature e dei mezzi adibiti al funzionamento dell'associazione per delinquere

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	COMPETENZA	SEQUESTRO CONFISCA
Consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita	Art. 515 c.p.	Reclusione fino a due anni o multa fino a €2.065	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro probatorio e preventivo del bene oggetto della consegna illecita
Indurre con artifizi o raggiri taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno	Art. 640 c.p.	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da €51 a €1.032	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro probatorio e preventivo del bene oggetto della consegna
Pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo	Art 328 c.p.	Reclusione da sei mesi a due anni	Autorità giudiziaria	
Omissione o ritardo a riferire all'Autorità indicata nell'art. 361 c.p da parte di chiunque avendo prestato, nell'esercizio di una professione sanitaria, la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio	Art. 365 c.p.	Multa fino a €516	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro probatorio e preventivo della documentazione su cui sono attestati dati falsi

Ricezione o formazione di un atto attestante falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attestazione come da lui ricevute di dichiarazioni a lui non rese, ovvero omissione o alterazione di dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attestazione falsa di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, compiute da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni	Art. 479 c.p.	Se la falsità concerne un atto o parte di esso che fa fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni, altrimenti reclusione da uno a sei anni	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro probatorio e preventivo della documentazione su cui sono attestati dati falsi
Attestazione falsa in certificati o autorizzazioni amministrative dei fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, compiute da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni	Art. 480 c.p.	Reclusione da tre mesi a due anni	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro probatorio e preventivo della documentazione su cui sono attestati dati falsi

SANZIONI AMMINISTRATIVE Legge 4 dicembre 2010 n. 201

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (Art. 16, Legge 689/1981)
Introduzione nel territorio nazionale di cani e gatti privi di sistema di identificazione individuale	Art. 5 comma 1	da €100 a €1.000 per ogni animale introdotto	€200 per ogni animale introdotto
Introduzione nel territorio nazionale di cani e gatti in violazione della legislazione vigente	Art. 5 comma 2	da €500 a €1.000 per ogni animale introdotto	€333,33 per ogni animale introdotto
Trasporto o cessione di cani e gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema di identificazione individuale e/o in violazione della legislazione vigente	Art. 5 comma 3	da €500 a €1.000 per ogni animale introdotto	€333,33 per ogni animale introdotto

Aggravante: sanzione amministrativa da €1000 a €2000 (pagamento in misura ridotta €666,66) se gli animali di cui ai commi 1 - 2 - 3 sono di età accertata inferiore alle 12 settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Accertamento dell'illecito e contestazione della violazione: entro 90 giorni dall'accertamento (ex art. 14 Legge n. 689/81)
Soggetti competenti: UVAC - PIF - Servizio Veterinario Ufficiale - tutti i soggetti di cui all'art. 13 della Legge n. 689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, ecc)
Pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione
Per le violazioni commesse con i veicoli immatricolati all'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del Codice della Strada (vedi pag. 71)
Le spese di ricovero e cura degli animali sono a carico del responsabile della violazione

SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA
Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: UVAC - PIF
Opposizione: Tribunale/Giudice di pace

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE Art. 6

Sospensione dell'autorizzazione:

- **da uno a tre mesi dell'attività di trasporto e commercio a carico del trasportatore o titolare di un'azienda commerciale** che commetta **tre violazioni** dell'articolo 5 della legge 201/2010, **accertate in via definitiva, in un periodo di tre anni**. La sanzione è applicata in misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi.
- **da uno a tre mesi** a carico del **titolare dell'azienda** nel caso in cui commetta tre violazioni dell'articolo 13 -*bis,* comma 3 del Decreto legislativo n. 28 del 1993, accertate in via definitiva in un periodo di tre anni. Se il periodo intercorrente fra le due violazioni è inferiore a tre mesi è applicata la durata massima della sospensione. La sanzione accessoria è quindi irrogata all'operatore registrato o convenzionato che non ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione.

Revoca dell'autorizzazione per l'attività di trasporto e commercio se le **violazioni, accertate in via definitiva,** sono **cinque in un periodo di tre anni**. Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, non può conseguire altra autorizzazione per la medesima attività prima di **dodici mesi**.

I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO

Qualora una delle disposizioni dell'articolo 5 sia stata violata con un **veicolo immatricolato all'estero** (art.7), si applicano le disposizioni dell'**art. 207 del Codice della Strada**. Il trasgressore deve effettuare il pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento dell'illecito direttamente nelle mani dell'agente accertatore ovvero, qualora intenda proporre ricorso, deve versare una cauzione pari al doppio di quanto dovuto. Qualora il pagamento non venga effettuato il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fino all'avvenuto pagamento in misura ridotta, per un periodo non superiore a 60 giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere consegnato a spese del responsabile della violazione a un custode - acquirente ai sensi dell'art. 214-*bis* C.d.S.

Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Decreto Legislativo 633/1996 (recepimento Direttiva 92/65 e successive modifiche) per gli animali contemplati nell'articolo 10

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (Art. 16, Legge 689/1981)
Mancata identificazione dell'animale	Art. 10 comma 2 lettera a)	Art. 20 comma 2 lettera a) da €516 a €1.549	€516,33
Assenza di passaporto	Art. 10 comma 2 lettera a)	Art. 20 comma 2 lettera a) da €516 a €1.549	€516,33
Assenza di attestazione dell'eseguita vaccinazione antirabbica	Art. 10 comma 2 lettera a)	Art. 20 comma 2 lettera a) da €516 a €1.549	€516,33
Mancanza di certificato sanitario	Art. 10 comma 2 lettera c)	Art. 20 comma 2 lettera a) da €516 a €1.549	€516,33
Mancata tenuta del registro delle forniture e delle consegne	Art. 12 comma 3 lettera b)	Art. 20 comma 2 lettera a) da €516 a €1.549	€516,33
Mancata conservazione del registro per il periodo di 6 mesi	Art. 12 comma 3 lettera c)	Art. 20 comma 2 lettera a) da €516 a €1.549	€516,33
Mancato rispetto delle misure sanitarie all'importazione da Paesi Terzi	Art. 17 comma 1- *bis*	Art. 20 comma 2 lettera a) da €516 a €1.549	€516,33
Mancato rispetto dei requisiti di importazione da Paesi Terzi	Art. 18 comma 1	Art. 20 comma 2 lettera a) da €516 a €1.549	€516,33
Mancanza di certificato sanitario di animale transitato attraverso Paese Terzo	Art. 19 comma 1	Art. 20 comma 2 lettera a) da €516 a €1.549	€516,33

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Accertamento dell'illecito e contestazione della violazione: entro 90 giorni dall'accertamento (ex Art. 14 Legge n. 689/81)
Soggetti competenti: UVAC - PIF - Servizio Veterinario ufficiale - tutti i soggetti di cui all'articolo 13 della Legge 689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia provinciale, ecc)
Pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione

SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA
Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: UVAC - PIF
Opposizione: Tribunale/Giudice di pace

Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (Art. 16, Legge 689/1981)
Scambi senza preventiva registrazione	Art. 11	Art. 13 - *bis* comma 1 da €1.549,37 a €20.658,28	€3.098,74
Scambi senza stipula di convenzione	Art. 11	Art. 13 - *bis* comma 2 da €2.582,28 a €25.822,85	€5.164,56
Mancato rispetto obblighi registrazione e convenzione previsti dal DM 20/11/2000	Art. 11 comma 5 e allegati DM 20/11/2000	Art. 13 - *bis* comma 3 da €516 a €1.549	€5.16,33

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Accertamento dell'illecito e contestazione della violazione: entro 90 giorni dall'accertamento (ex Art. 14 Legge n. 689/81)
Soggetti competenti: UVAC - Servizio Veterinario ufficiale - tutti i soggetti di cui all'articolo 13 della Legge 689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia provinciale, ecc)
Pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione

SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA
Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: UVAC
Opposizione: Tribunale/Giudice di pace

PRINCIPALI VIOLAZIONI NORMATIVE PROTEZIONE ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Regolamento CE n. 1/2005 e Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n.151 - idoneità al trasporto

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO (REG. 1/2005)	SANZIONE AMMINISTRATIVA (D. Lgs. 151/2007)	PAGAMENTO IN MIS. RIDOTTA (Art. 16, Legge 689/1981)
Somministrazione di sedativi non strettamente necessaria per assicurare il benessere degli animali e sotto controllo veterinario	All. 1, punto 5	Art. 7 comma 1 da €2.000 a €6.000	€2.000
Animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie	All.1, punto 2	Art. 7, comma 1 da €2.000 a €6.000	€2.000
Animali non in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto	All.1, punto 2, lettera a)	Art. 7, comma 1 da €2.000 a €6.000	€2.000
Animali che presentano una ferita aperta grave o un prolasso	All. 1, punto 2, lettera b)	Art. 7, comma 1 da €2.000 €6.000	€2.000
Femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto o che hanno partorito durante la settimana precedente	All. 1, punto 2, lettera c)	Art. 7, comma 1 da €2.000 a €6.000	€2.000
Mammiferi neonati con ombelico non ancora cicatrizzato	All. 1, punto 2, lettera d)	Art. 7, comma 1 da €2.000 a €6.000	€2.000
Animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto, non sono stati separati e/o non hanno ricevuto cure tempestive ed adeguate	All.1, punto 4	Art. 7, comma 1 da €2.000 a €6.000	€2.000
Mancata alimentazione entro le 24 ore di viaggio, mancato abbeveraggio entro le 8 ore di viaggio	All. 3, punto 2.7	Art . 7 comma 3 da €1.000 a €3.000	€1.000
Trasporto di cani e gatti di meno di 8 settimane non accompagnati dalla madre	All.2, punto 5.3, lettera f)	Art. 7 comma 2 da €1.000 a €4.000	€1.333

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle disposizioni dell'idoneità degli animali e delle pratiche di trasporto, il detentore e il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie (art. 7, comma 7 - Decreto Legislativo n. 151/2007).

SANZIONI ACCESSORIE

Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca della autorizzazione.

MEZZI DI TRASPORTO

Tutti i mezzi usati per il trasporto di animali devono rispettare i requisiti di cui all'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 1/2005. Le violazioni sono sanzionate dall'art. 7, comma 2 del Decreto Legislativo n. 151/2007.

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO (REG. 1/2005)	SANZIONE AMMINISTRATIVA (D. Lgs. 151/2007)	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (Art. 16, Legge 689/1981)
Mezzo non costruito o usato in modo da evitare lesioni e sofferenze	All. 2 punto 1.1 lettera a)	Art. 7, comma 2 da €1.000 a €4.000	€1.333,33
Mezzo non idoneo per la protezione da intemperie, da variazioni climatiche avverse	All. 2 punto 1.1 lettera b)	Art. 7, comma 2 da €1.000 a €4.000	€1.333,33
Mezzo non pulito e disinfettato	All. 2 punto 1.1 lettera c)	Art. 7, comma 2 da €1.000 a €4.000	€1.333,33
Superficie d'impiantito che non minimizza la fuoriuscita di urina e feci	All. 2 punto 1.1 lettera h)	Art. 7, comma 2 da €1.000 a €4.000	€1.333,33
Mezzo con pavimento sdrucciolevole	All. 2 punto 1.1 lettera g)	Art. 7, comma 2 da €1.000 a €4.000	€1.333,33
Accesso diretto agli animali impossibile	All. 2 punto 1.1 lettera f)	Art. 7, comma 2 da €1.000 a €4.000	€1.333,33
Ventilazione non sufficiente	All. 2 punto 1.1 lettera e)	Art. 7, comma 2 da €1.000 a €4.000	€1.333,33
Spazio non sufficiente sopra gli animali per assicurare una ventilazione adeguata e per garantire movimento naturale	All. 2 punto 1.2	Art. 7, comma 2 da €1.000 a €4.000	€1.333,33

Illuminazione per l'ispezione e la cura non sufficiente	All. 2 punto 1.1 lettera i)	Art. 7, comma 2 da €1.000 a €4.000	€1.333,33
Assenza di contrassegno per indicare la presenza di animali vivi	All. 2 punto 2.1	Art. 7, comma 2 da €1.000 a €4.000	€1.333,33
Mancanza di istruzioni scritte per la somministrazione di cibo e acqua	All. 2 punto 1.3 lettera b)	Art. 7, comma 2 da €1.000 a €4.000	€1.333,33
Contenitori tenuti con la parte alta in alto non riducono al minimo scossoni e sobbalzi non fissati durante la marcia	All. 2 punto 5.2	Art. 7 comma 2 da €1.000 a €4.000	€1333,33
Mezzo e/o contenitore non idoneo a impedire la fuga o la caduta degli animali e non in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti	All. 2 punto 1.1 lettera d)	Art. 7, comma 2 da €1.000 a €4.000	€1.333,33

SANZIONI ACCESSORIE

Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi.
Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall'art. 7 commi 1 e 2, accertati in modo definitivo, è soggetto alla revoca della autorizzazione.

DOCUMENTAZIONE

Documenti d'accompagnamento degli animali

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (Art. 16, Legge 689/1981)
Mancanza o irregolare compilazione della documentazione di trasporto che specifichi: • l'origine ed il proprietario degli animali • il luogo di partenza • la data e l'ora di partenza • il luogo di destinazione • la durata prevista del viaggio	Art. 5 comma 2 lettere a)	Art. 5 comma 1 da €1.000 a €3.000	€1.000
Per gli animali provenienti da Paesi Terzi, mancanza sul mezzo del Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE)	Art. 5 comma 2 lettera b)	Art. 5 comma 1 da €1.000 a €3.000	€1.000
Mancato possesso o irregolare compilazione del certificato sanitario sul veicolo	Art. 5 commi 1 e 2 lettere d) e h)	Art. 5 comma 1 da €1.000 a €3.000	€1.000

Obbligazione in solido del detentore e del responsabile dei centri di raccolta

(art. 5, comma 3, Decreto Legislativo n.151/2007)

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni della documentazione di viaggio, l'organizzatore e il detentore del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie.

SANZIONI ACCESSORIE

Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi.
Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

Se il numero delle violazioni è pari a tre, nello stesso periodo, il trasportatore è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi.
Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni è inferiore a sei mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.

Il trasportatore che è stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non può conseguire altro certificato di omologazione prima dei dodici mesi.

AUTORIZZAZIONI DEL TRASPORTATORE
Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (Art. 16, Legge 689/1981)
Trasportatore che effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione; scaduta, sospesa o revocata	Art. 3 comma 1	da €2.000 a €6.000	€2.000
Conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o copia conforme a bordo. Il trasportatore è obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione	Art. 3 comma 2	da €200 a €600	€200
Organizzatore o detentore che si avvalgono di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, scaduta di validità, sospesa o revocata	Art. 3 comma 1	da €2.000 a €6.000	€2.000
Titolare di autorizzazione che opera un trasporto eccedendone i limiti	Art. 8 comma 2	da €5.000 a €20.000	€6.666,67

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (Art. 16, Legge 689/1981)
Trasportatore, conducente, organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per viaggi superiori alle 8 ore con un veicolo non munito di certificato di omologazione, scaduto, sospeso o revocato (vedi modello del certificato nell'Allegato III, capo IV del Regolamento (CE) N. 1/2005)	Art. 6 comma 1	da €1.000 a €3.000	€1.000

Obbligazione in solido del detentore e del responsabile dei centri di raccolta
(Art. 6, comma 2, Decreto Legislativo 151/2007)
Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle norme del certificato di omologazione, l'organizzatore e il trasportatore, se diversi dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie.

PRATICHE DI TRASPORTO

Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del D.L.vo 151/2007 è sanzionato in base all'art. 7, comma 3 del Decreto stesso.
Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO REG. 1/2005	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (Art. 16, Legge 689/1981)
Trattamento degli animali • percuotere o dare calci agli animali • comprimere parti sensibili del corpo provocando dolore e sofferenza • sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo da causare loro dolore o sofferenze inutili	All.3 punto 1.7 lettere a) b) d)	Art. 7, comma 3 da €1.000 a €3.000	€1.000
Mancata separazione • animali di specie diverse • animali di taglia o età significativamente diverse • maschi sessualmente maturi e femmine • animali reciprocamente ostili • animali legati e animali slegati • verri o stalloni adulti	All. 3 punto 1.11, lettere a) b) d) f) g)	Art. 7, comma 3 da €1.000 a €3.000	€1.000
Merci presenti sul camion con animali, che non sono posizionate in modo da non provocare lesioni agli stessi	All.3 punto 1.4	Art. 7 comma 3 da €1.000 a €3.000	€1.000
Contenitori caricati su più livelli senza che si siano prese le precauzioni necessarie a: • evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore • assicurare la stabilità dei contenitori • assicurare che la ventilazione non sia impedita	All. 3 punto 1.6 lettere a) b) c)	Art. 7 comma 3 da €1.000 a €3.000	€1.000

Obbligazione in solido del detentore e del responsabile dei centri di raccolta (Art. 7, comma 7, D. Lgs n. 151/2007)
Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle disposizioni delle pratiche di trasporto, il detentore e il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ACCERTAMENTO dell'illecito e contestazione della violazione: entro 90 giorni dall'accertamento (ex Art. 14 Legge n. 689/81)
Soggetti competenti: UVAC - PIF - Servizio Veterinario ufficiale - tutti i soggetti di cui all'articolo 13 della Legge 689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia provinciale, ecc)
Per le violazioni commesse da **veicoli immatricolati all'estero** si applicano le disposizioni dell'Articolo 207 del Codice della Strada (vedi pag. 71)

SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA
Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: UVAC e PIF se la violazione si riferisce a un trasporto intracomunitario o extracomunitario, Regioni/Province Autonome negli altri casi
Opposizione: Tribunale/Giudice di pace

PRINCIPALI VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA

DPR 08/02/1954 n. 320

DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO DPR 320/54	SANZIONE PREVISTA Legge 218/88	PAGAMENTO IN MIS. RIDOTTA (Art. 16, Legge 689/1981)
Omessa denuncia di malattia infettiva sospetta, accertata elencata dall'art. 1	Art. 2 comma 1	Art. 6 comma 1 da €516 a €2.582	€860
Omessa denuncia di un nuovo caso di malattia o morte improvvisa verificatasi entro 8 gg dal precedente	Art. 2 comma 3	Art. 6 comma 1 da €516 a €2.582	€860
Il proprietario rilevati i sintomi sospetti di una malattia infettiva elencata dall'art. 1 non provvedeva a isolare i propri animali o accantonare gli animali morti	Art. 4 comma 1 lettere a) b)	Art. 6 comma 3 da €258 a €1.291	€430
Il proprietario rilevati i sintomi sospetti di una malattia infettiva elencata dall'art. 1 spostava animali, materiali possibili veicoli di contagio senza autorizzazione	Art. 4 comma 1 lettera c)	Art. 6 comma 3 da €258 a €1.291	€430

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Accertamento dell'illecito e contestazione della violazione: entro 90 giorni dall'accertamento (ex Art. 14 Legge n. 689/81)
Soggetti competenti: Servizio Veterinario ufficiale - tutti i soggetti di cui all'articolo 13 della Legge 689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia provinciale, ecc)
Pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione
SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA
Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: Servizio Veterinario ufficiale
Opposizione: Tribunale/Giudice di pace

Appendice
UVAC - PIF - IIZZSS

UVAC

Gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (UVAC) sono **uffici periferici del Ministero della Salute**, istituiti con Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, recante attuazione della Direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.
Le loro funzioni e compiti sono stati determinati con Decreto del Ministro della Salute 18 febbraio 1993.
Il sistema di scambi in ambito europeo si basa sulle **garanzie** fornite dal paese speditore che effettua i controlli nel luogo di origine. Tuttavia la normativa comunitaria consente l'esecuzione di **controlli** a carattere non discriminatorio e a campione nel paese di destinazione effettuati dai Servizi Veterinari.
Tali controlli in Italia sono disposti dagli UVAC ed effettuati nel luogo di prima destinazione dai Servizi Veterinari.
Il coordinamento degli UVAC è affidato alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

PIF

I Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) sono **uffici periferici del Ministero della salute**, autorizzati dalla Commissione europea, e sono parte integrante di una rete di PIF (BIP) dell'Unione Europea, elencati nella Decisione 2009/821/CEE, e successive modifiche.
Tali Uffici effettuano i **controlli veterinari** su tutte le partite di animali vivi, di prodotti di origine animale e di mangimi provenienti da Paesi Terzi, destinati al mercato comunitario o in transito verso altri Paesi Terzi.
In **Italia** attualmente solo i PIF di Milano Malpensa, Fiumicino e Bologna aeroporto sono abilitati ai controlli sugli animali vivi.
Il coordinamento dei PIF è affidato alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

IIZZSS

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.) rappresentano uno strumento operativo del Servizio Sanitario Nazionale.
La **funzione** di raccordo e coordinamento delle attività degli II.ZZ.SS. è svolta dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, che ne definisce, mediante il lavoro della Commissione Scientifica nazionale, le linee guida e le tematiche principali.

UVAC

REGIONI PUGLIA, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE
Ufficio centrale Bari
C.so De Tullio - Interno porto
70124 Bari (BA)
Telefono: 0659944809
Fax: 0805213894
Pec: sanvet-ba@postacert.sanita.it
Uffici periferici Ancona, Pescara

REGIONE LAZIO
Fiumicino Aeroporto
"Leonardo da Vinci"
00050 Roma Fiumicino
Telefono: 0665011426
Fax: 066529012
E-mail: UVAC.Lazio@sanita.it
Pec: sanvet-rm@postacert.sanita.it

REGIONE LIGURIA
Genova
Ponte Caracciolo MONTITAL
16126 Genova (GE)
Telefono: 0659944718
Fax: 0102758716
E-mail: UVAC.Liguria@sanita.it
Pec: sanvet-ge@postacert.sanita.it

REGIONI TOSCANA E SARDEGNA
Ufficio centrale Livorno
Via Indipendenza 20 - 57100 Livorno
Telefono: 0659944725
Fax: 0586898626
E-mail: UVAC.Toscana@sanita.it
Pec: sanvet-li@postacert.sanita.it
Ufficio periferico Sassari

UVAC

REGIONE LOMBARDIA
Milano
V.le Monza 1 - 20125 Milano (MI)
Telefono: 06/59944780
Fax: 02/2822922
E-mail: UVAC.Lombardia@sanita.it
Pec: sanvet-mi@postacert.sanita.it

REGIONI CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA e SICILIA
Ufficio centrale Napoli
Molo Angioino - Stazione Marittima
Scala i - secondo piano
80133 Napoli
Telefono: 0659944771 - 0659948690
Fax: 0815548008
E-mail: UVAC.CampaniaBasilicata@sanita.it
Pec: sanvet-na@postacert.sanita.it
Uffici periferici: Reggio Calabria, Palermo

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Parma
Viale Tanara 31/A
43100 Parma
Telefono: 0659944715
Fax: 0521701221
E-mail: UVAC.EmiliaRomagna@sanita.it
Pec: sanvet-pr@postacert.sanita.it

REGIONI PIEMONTE E VAL D'AOSTA
Torino
Piazza Lagrange 1 - 10123 Torino
Telefono: 0659944821
Fax: 0115613638
E-mail: UVAC.Piemonte@sanita.it
Pec: sanvet-to@postacert.sanita.it
Ufficio periferico Aosta

REGIONI VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE
Ufficio centrale Verona
Via Sommacampagna, 61/A
37100 Verona (VR)
Telefono: 0659944777
Fax: 0458082317
E-mail: UVAC.Veneto@sanita.it
Pec: sanvet-vr@postacert.sanita.it
Uffici periferici Udine, Vipiteno (BZ)

PIF

ANCONA PORTO
C.so Garibaldi, 7
60121 Ancona (AN)
Telefono: 06/59944789
06/59944795 - 06/59944792
Fax: 071/52724
E-mail: PIF.Ancona@sanita.it
Pec: sanvet-an@postacert.sanita.it

BARI PORTO
C.so De Tullio,1 - Interno porto
70124 Bari (BA)
Telefono: 06/59944809
Fax: 080/5213894
E-mail: PIF.Bari@sanita.it
Pec: sanvet-ba@postacert.sanita.it

BERGAMO AEROPORTO
c/o Aeroporto "Orio al Serio"
Bergamo (BG)
Telefono: 06/59944750 - 06/59944794
Fax: 035/4596141
E-mail: PIF.Bergamo@sanita.it
Pec: sanvet-va@postacert.sanita.it

BOLOGNA AEROPORTO
c/o Aeroporto "G. Marconi"
Via Triumvirato, 84
40132 Borgo Panigale (Bo)
Telefono: 06/59944711 - 06/59944710
Fax: 06/59949679
E-mail: pif.bologna@sanita.it
Pec: sanvet-bo@postacert.sanita.it

CAGLIARI PORTO
Porto Canale di Cagliari (CA)
Telefono: 06/59944708
Fax: 079/295016
E-mail: pif.cagliari@sanita.it
Pec: sanvet-ss@postacert.sanita.it

CIVITAVECCHIA PORTO
Civitavecchia Porto Banchina 25
presso RTC (Roma Terminal Container)
00053 Civitavecchia
Telefono: 06/59944733
Fax: 06/59949692
E-mail: PIF.civitavecchia@sanita.it

GENOVA PORTO
Ponte Caracciolo MONTITAL
16126 Genova (GE)
Telefono: 06/59944721 - 06/59944718
Fax: 010/2758716
E-mail: PIF.Genova@sanita.it
Pec: sanvet-ge@postacert.sanita.it

GIOIA TAURO
Porto Palazzina Sanità Area Porto
S. Ferdinando di Rosarno (RC)
Telefono: 06/59944730
Fax: 0966/765302
E-mail: PIF.gioiatauro@sanita.it
Pec: sanvet-gt@postacert.sanita.it

PIF

LA SPEZIA PORTO
c/o Terminal Fornelli
19124 La Spezia (SP)
Telefono: 06/59944720
Fax: 0187/555573
E-mail: PIF.LaSpezia@sanita.it
Pec: sanvet-sp@postacert.sanita.it

LIVORNO-PISA AEROPORTO
c/o Aeroporto Galileo Galilei
56121 Pisa
Telefono: 06/59944729
Fax: 0586/898626
E-mail: PIF.Livorno@sanita.it
Pec: sanvet-li@postacert.sanita.it

LIVORNO-PISA PORTO
Via Indipendenza, 20
57100 Livorno (LI)
Telefono: 06/59944729
Fax: 0586/898626
E-mail: PIF.Livorno@sanita.it
Pec: sanvet-li@postacert.sanita.it

MILANO MALPENSA AEROPORTO
c/o Aeroporto Malpensa
21010 Malpensa (VA)
Telefono: 06/59944794
Fax: 02/58583420
E-mail: PIF.Malpensa@sanita.it
Pec: sanvet-va@postacert.sanita.it

NAPOLI PORTO
Calata Marinella - Porto
80133 Napoli
Telefono: 06/59944701 - 06/59949123
Fax: 081/5517701
E-mail: PIF.Napoli@sanita.it
Pec: sanvet-na@postacert.sanita.it

PALERMO PORTO
sede Molo Piave - 90133 Palermo (PA)
Telefono: 06/59944752 -
06/59949351 - 06/59949341
Fax: 091/329307
E-mail: PIF.Palermo@sanita.it
Pec: sanvet-pa@postacert.sanita.it

RAVENNA PORTO
Via Magazzini Anteriori, 55
48122 Ravenna (RA)
Telefono: 06/59944833
Fax: 0544/597389
E-mail: pif.ravenna@sanita.it
Pec: sanvet-bo@postacert.sanita.it

ROMA-FIUMICINO AEROPORTO
c/o Aeroporto "L. Da Vinci"
Cargo City - P.le Caduti in Bosnia
00050 Fiumicino (RM)
Telefono: 06/65011426 Fax: 06/6529012
E-mail: PIF.Fiumicino@sanita.it
Pec: sanvet-rm@postacert.sanita.it

SALERNO PORTO
Molo Roberto il Guiscardo
84121 Salerno (SA)
Telefono: 06/59944740 Fax: 089/2584784
E-mail: PIF.Salerno@sanita.it
Pec: sanvet-sa@postacert.sanita.it

TARANTO PORTO
Molo Polisettoriale - 74100 Taranto (TA)
Telefono: 06/59944808 Fax: 099/4751716
E-mail: PIF.Taranto@sanita.it
Pec: sanvet-ta@postacert.sanita.it

TORINO AEROPORTO
c/o Aeroporto "S. Pertini"
(BHS, lato spedizionieri)
10072 Caselle Torinese - TO
Telefono: 011/9963376 - 011/5617419
Fax: 011/9961534
E-mail: pif.caselle@sanita.it
Pec: sanvet-to@postacert.sanita.it

TRAPANI PORTO
Vicolo Raisi, 10 - 91100 Trapani (TP)
Telefono: 06/59944752
06/59949351 - 06/59949341
E-mail: PIF.Trapani@sanita.it
Pec: sanvet-pa@postacert.sanita.it

TRIESTE PORTO
Punto Franco Nuovo Hangar, 53
34123 Trieste (TS)
Telefono: 06/59944816
Fax: 040/311272
E-mail: PIF.Trieste@sanita.it
Pec: sanvet-ts@postacert.sanita.it

VADO LIGURE PORTO
Palazzina Dogana/Sanità - Bergeggi
17028 Savona
Telefono: 06/59944786
Fax: 019/2891356
E-mail: PIF.Vadoligure@sanita.it
Pec: sanvet-ge@postacert.sanita.it

VENEZIA AEROPORTO
C/o Aeroporto "Marco Polo" Tessera
30030 Venezia
Telefono: 06/59944818 - 06/59944772
Fax: 041/5210213
E-mail: PIF.Venezia@sanita.it
Pec: sanvet-ve@postacert.sanita.it

VENEZIA PORTO
Zattere, 1416 - 30123 Venezia (VE)
Telefono: 06/59944818 -
06/59944819 - 06/59944776
Fax: 041/5210213
E-mail: PIF.Venezia@sanita.it
Pec: sanvet-ve@postacert.sanita.it

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Università n. 10
35020 Legnaro (PADOVA)
Telefono: 0498830380
Fax: 0498830046
www.izsvenezie.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
Via Appia Nuova, 1411
00178 ROMA
Telefono: 06790991
Fax: 0679340724
http://www.izslt.it/izs/

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario
64100 TERAMO
Telefono: 08613321
Fax: 0861332251
www.izs.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia
Via A. Bianchi, 7
25125 BRESCIA
Telefono: 03022901
Fax: 0302425251
http://www.izsler.it/

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Via Salute, 2
80055 PORTICI
Telefono: 0817865111
Fax: 0817763125
www.izsmportici.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Via Bologna, 148
10154 TORINO
Telefono: 01126861
Fax: 0112487770
www.izsto.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
Via Manfredonia, 20
71100 FOGGIA
Telefono: 0881786111
Fax: 0881779853
www.izsfg.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
Via Gino Marinuzzi, 3
90129 PALERMO
Telefono: 0916565111
Fax: 0916570803
http://www.izssicilia.it/

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
Via Duca degli Abruzzi, 8
07100 SASSARI
Telefono: 079289200
Fax: 079272189
www.izs-sardegna.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche
Via Salvemini, 1
06100 PERUGIA
Telefono: 0753431
Fax: 07535047
www.pg.izs.it

note

Ministero della Salute

LAV 40 ANNI

FNOVI
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI